

## XXXVIII.

## TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Mozione d'ordine e considerazioni del Sen. Paternostro — Osservazioni del Senatore Giovanola — Dichiarazione del Senatore Paternostro — Discorso del Senatore Pantaleoni contro il progetto — Presentazione del progetto sulla legge forestale — Ripresa della discussione — Proposta del Senatore Rossi A. sia deferita alla Commissione che l'ha esaminata la prima volta, oppugnata dal Senatore Cannizzaro — Osservazioni dei Senatori Rossi A. e Gallotti — Replica del Senatore Cannizzaro — Avvertenza del Senatore Vitelleschi — Approvazione della proposta del Senatore Rossi A. — Ripresa della discussione — Discorso del Senatore Amari in favore del progetto — Istanza del Senatore Borgatti, pel rinvio della discussione alla prossima tornata, approvata — Nomina del quinto Commissario per l'esame della legge forestale — Comunicazione di un messaggio della Società dei Reduci.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri, della Guerra, dell'Istruzione Pubblica, d'Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

**Discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero. Prego uno dei signori Segretarî di dar lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Il ministro di un culto che, abusando del

suo ministero in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a mille lire.

Art. 2.

Il ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un Decreto Reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito col carcere fino a tre mesi e con multa fino a lire mille.

Se il discorso, lo scritto o il fatto sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o agli atti della pubblica autorità o ad impedire l'esercizio dei diritti politici e civili, il colpevole è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a due mila lire.

Se la provocazione è seguita da resistenza o violenza alla pubblica autorità, o da altro

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito col carcere maggiore di due anni e con multa maggiore di due mila lire ed estensibile a lire tre mila.

Sono puniti colle stesse pene coloro che pubblicano o diffondono gli scritti anzidetti, da qualunque autorità ecclesiastica e da qualunque luogo provengano.

## Art. 3.

I ministri di un culto, che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere fino a tre mesi e con multa fino a due mila lire.

## Art. 4.

Qualunque contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione o per la esecuzione di provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita col carcere estensibile a sei mesi, o con multa fino a lire cinquecento.

## Art. 5.

I ministri dei culti, che commettono ogni altro reato nell'esercizio del loro ministero, anche col mezzo della stampa, sono puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado.

Negli altri casi di abuso contemplati nell'ultima parte dell'articolo 17 della legge del 13 maggio 1871, numero 214, possono essere condannati civilmente nei danni interessi a favore dei privati danneggiati, ovvero, allorchè il giudizio civile sia promosso con azione principale del Pubblico Ministero, benanche in una indennità a favore dello Stato non eccedente lire due mila.

## Art. 6.

La cognizione dei reati contemplati negli articoli 1 e 2 appartiene alle Corti d'Assise.

PRESIDENTE. Signori Senatori! Prima di dare la parola al primo oratore iscritto, credo mio debito di avvertire che molte sono le iscrizioni per la discussione generale di questo progetto di legge. Parecchie sono di oratori per parlare contro; due di oratori per parlare in merito; altre di oratori per parlare in favore. Il

Regolamento del Senato non istabilisce per questi casi una regola; non istabilisce cioè, se e come debbano essere alternati gli oratori, secondochè avviene alla Camera dei Deputati, o se invece gli oratori abbiano da prender la parola nell'ordine della rispettiva loro iscrizione.

Fatta quest'avvertenza al Senato, se nessuno muove qualche speciale proposta, io darò la parola agli oratori secondo l'ordine in cui verranno iscritti.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. A me pare che tacendo il Regolamento del Senato, debba ricorrersi a quel che si fa in altre assemblee; è per parlare di un'assemblea più vicina a noi, a quella che si faceva alla Camera dei Deputati quando c'erano le iscrizioni pro, contro ed in merito. Oggi la iscrizione in merito, secondo il nuovo regolamento provvisorio, non c'è più; c'è l'iscrizione pro e contro; ma il sistema era ed è sempre quello di alternarsi: ed è naturale, perocchè col sistema di 10 oratori, per esempio, che parlano tutti in favore, e poi altri 10 che parlano contro, non c'è la contraddizione e lo sviluppo della discussione che viene dalle risposte che si possono fare; questo mi pare chiaro ed evidente.

Poichè ho la parola, mi permetta l'onorevole Presidente che io interroghi la Presidenza stessa circa alla discussione; se cioè dobbiamo farne una generale o dobbiamo fare una discussione dirò così preliminare sulla sospensiva.

Ho sentito bucinare qui per i corridoi, che si voglia fare la discussione sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, cioè a dire sulla sospensiva.

A me pare che il sistema dovrebbe essere un altro. La necessità di sospendere per inopportunità o altro la votazione sulla legge o pronunziarsi oggi sulla medesima può risultare dalla discussione del merito.

E difatti l'Ufficio Centrale che cosa ha fatto? Ha scritto la sua Relazione su tutta la legge, poi ne ha tratto le sue conclusioni.

Dunque se la Presidenza non ha difficoltà, ed il Senato nemmeno, parrebbe che noi dovremmo entrare nella discussione per ordine d'iscrizione contro, in favore ed in merito su tutto il concetto della legge, votando poi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

naturalmente, prima della votazione di merito, sull'ordine del giorno presentato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, io pongo ai voti la prima parte della proposta del Senatore Paternostro, cioè che l'ordine degli oratori debba essere alterno: primo chi parla in favore, secondo contro, terzo....

*Parecchi Senatori.* No, no, il primo contro, il secondo in favore.

PRESIDENTE. Io riferisco la proposta come l'ha fatta il Senatore Paternostro, lasciando a chi lo crede di fare proposte in senso diverso.

Senatore PATERNOSTRO. Prendo la parola unicamente per insistere a che il primo oratore parli contro, il secondo in favore, ed il terzo in merito.

PRESIDENTE. Si intende dunque che secondo la proposta del Senatore Paternostro il primo oratore dovrebbe parlare contro, il secondo in favore ed il terzo in merito.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io non era presente quando l'on. Senatore Paternostro ha fatto la sua proposta, ma credo che non sia necessaria una deliberazione del Senato a questo proposito, perchè l'art. 34 del Regolamento già conferisce al nostro onorevolissimo Presidente la facoltà di regolare le discussioni per modo che gli oratori si alternino ne' loro discorsi.

PRESIDENTE. L'art. 34 del Regolamento dice al secondo comma: « Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande: può tuttavia derogare a quest'ordine, acciò gli oratori parlino alternativamente in favore della proposta o contro di essa. »

Questa clausola attribuisce dunque un potere discrezionale al Presidente; è mia opinione che sia da usare il meno possibile dei poteri discretivi: e giacchè il Senato è radunato per cominciare una discussione rispetto alla quale abbiamo tante iscrizioni, sarà meglio che prenda esso stesso una deliberazione in proposito.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Siccome la presente sarebbe questione più di parole che di sostanza, io ritiro la mia proposta sulla quale consento che il Senato non sia chiamato a votare, sem-

pre che l'onorevolissimo nostro Presidente adotti il sistema da me indicato.

PRESIDENTE. Secondo l'articolo 34 del Regolamento il potere del Presidente sarebbe di far sì che gli oratori parlino alternativamente *in favore*, o *contro* di una proposta; ma nell'articolo non è contemplato il caso di oratori iscritti per parlare *in merito*.

Quindi, se il Senato non dissente, si procederà con questo metodo: il primo oratore parlerà *contro*, il secondo *in favore*, ed il terzo *in merito*.

(*Segni di assenso da tutti i banchi del Senato.*)

Poichè il Senato consente, do la parola al Senatore Pantaleoni, il primo iscritto per parlare contro.

Senatore PANTALEONI. Onorevoli Senatori. A niuno certo farà meraviglia se l'attuale disegno di legge troverà in quest'aula un largo sviluppo e una prolungata discussione, imperocchè è particolare caratteristica di questo ramo del Parlamento, a fronte dell'altro, che ad esso sieno più specialmente confidati i grandi interessi dei principî di libertà, dei principî di civiltà, dei principî di legalità, i quali costituiscono quel prezioso patrimonio che ci è stato tramandato dalle generazioni che ci hanno preceduto.

Elemento conservatore, questo Consesso è anzitutto conservatore della libertà, e soprattutto della libertà di coscienza, ed è a nome specialmente della libertà di coscienza, a nome della legalità, a nome degli interessi politici, che io mi accingo a combattere il disegno di legge presentato dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Egli è ben naturale che sfugga a quest'aula ogni questione di contingenza religiosa. Qui trattasi infatti di un corpo politico, ed è solamente sotto i rapporti politici, che si agitano in questo campo siffatte questioni. E su questo punto io mi felicito di trovarmi, almeno nell'esordire, d'accordo coll'onor. Guardasigilli, giacchè prendendo egli la parola nell'altro ramo del Parlamento, diceva appunto che egli non accettava la questione che sul campo della libertà, sul campo degli interessi politici, sul campo della legalità.

Me ne felicito tanto di più, quanto meno mi lusingo di trovarmi d'accordo coll'onor. Mini-

stro Guardasigilli, che io così altamente stimo e venero, nel fondo e nelle altre particolarità della sua legge.

Gli è questo adunque un primo punto sul quale è mestieri che siamo ben d'accordo. Qui non è questione di forma religiosa, non è questione di chiesa, non è questione d'interessi clericali, o d'interessi anticlericali; qui non si parla che di questioni politiche, qui non si parla che di interessi dello Stato, di utilità, di legalità. Ed è solo sotto questo punto di vista che io ne intraprendo a parlare: non è il prete, non è il sacerdote dei quali si tratta; è il cittadino, è l'Italiano che sono in discussione; sono le leggi che noi possediamo, sono gli articoli dello Statuto!

Se non che, dopo aver il Ministro Guardasigilli così ben limitato e definito il campo sul quale debba aver luogo la lotta, pare a me che egli abbia voluto poi quasi chiudere l'arringo in quest'aula, a noi Senatori, con una specie di questione *pregiudiziale*. Tutti sanno come questa legge venne già in qualche modo in discussione, quando si trattò del Codice penale nella passata legislatura.

L'articolo 216, che divenne poi l'articolo 219 del Codice penale, occupò quest'aula per 2 o 3 giorni, prima di ottenere il nostro voto.

L'onorevole Guardasigilli, nell'altro ramo del Parlamento, si adoprò a tutt'uomo onde sostenere che l'attuale disegno di legge fosse identico a quello che era stato da noi votato nel Codice penale, e quindi opinava che esso non potesse incontrare la menoma opposizione in quest'aula, solo che non se ne alterasse il testo.

Lasciate che io vi citi le stesse sue parole pronunziate su ciò all'altro ramo del Parlamento:

« Ora, rimandandosi all'alto Consesso l'articolo così come vedesi concepito, esso non avrebbe ragione alcuna per respingerlo. Noi troppo rispettiamo quell'eminente Assemblea per potere temere che essa possa oggi negare la sua approvazione ad una legge già stata dalla medesima altra volta approvata. »

Voi vedete che con queste parole si mantiene l'identità dell'art. 1° dell'attuale disegno di legge con il 219 del progetto di Codice da noi votato.

L'onor. Guardasigilli pare che abbia perse-

verato in questa opinione fino all'ultimo giorno, giacchè sulla sua circolare, a tutti nota, insisteva di nuovo sopra questa particolarità, che cioè il Senato si fosse già pronunciato sopra il valore del primo articolo e del disegno di legge, poichè è quell'articolo che ne costituisce l'essenza.

Non dirò che anche ammesso che ciò fosse ne restasse preclusa la via a nuova discussione od a nuovo giudizio, imperocchè nella legge sui conflitti di attribuzione, nella quale il Senato avea a mezzo dell'Ufficio Centrale espresso il suo giudizio, a proposizione dell'attuale Ministro, altra Commissione fu nominata e questa venne a conclusioni contrarie. Però non vi è che dire: se realmente l'attuale legge fosse *sostanzialmente* la stessa di quella da noi votata, noi troveremmo la questione in qualche modo pregiudicata, e mi troverei personalmente e più particolarmente io stesso in qualche modo compromesso, giacchè avendola io in iscritto e per quanto era in me validamente combattuta, accedetti poi, in seguito a dichiarazioni esplicite e ad emendamenti introdotti, ad approvarla, ed il Presidente del Senato si valse del mio nome tre volte per facilitare la votazione dell'articolo in questione.

Ma sta in fatto che questa legge è *sostanzialmente* diversa da quella del Codice penale. E difatti quale era l'intenzione dell'articolo 216 che poi diventò 219? Il Ministro Vigliani nella sua Relazione insistette particolarmente su ciò che il così detto *indebito rifiuto degli uffici spirituali* non fosse mai e poi mai compreso in quell'articolo di legge o formasse titolo a penalità. In questo articolo però si nominavano gli *atti spirituali*; ma avendo io dichiarato che non avrei dato il mio voto a questa legge se le parole *atti spirituali* non fossero state levate, io rimasi d'accordo tanto coll'Ufficio Centrale quanto col Ministero che quell'ufficio togliessero, e che gli *atti spirituali*, e ciò che si chiamò *indebito rifiuto de' servizi religiosi o degli uffici spirituali* non fossero mai argomento di applicazione di quell'articolo 219 della legge.

Ora, quale è la portata del nuovo articolo che si è messo ora a capo di questa legge che ci si presenta? Il Relatore nell'altro ramo del Parlamento l'ha detto a più riprese, e non credo possa nascere su ciò discussione, che si volle e si intese che anzi tutto *lo indebito ri-*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

*fiuto dei servizi religiosi* fosse la prima ragione per cui quell'articolo dovesse accettarsi e che perciò l'obbligo di questi *uffici spirituali* dovesse formare parte della legge.

Si mantenne altresì che alcuni altri atti spirituali compiuti dal ministro del culto nella sua qualifica potessero essere colpiti dalla legge, benchè, debbo rendere questa giustizia alla nuova redazione dell'articolo, in un modo anche più limitato di quello che era nell'antica legislazione prima del 1871. Ma nondimeno resta il fatto, e qui intendo che ciò sia ben evidente, che sia bene messo in sodo fra noi, *che questo articolo di legge intende di colpire* DEGLI ATTI SPIRITUALI, intende di imporre *un servizio di culto, un servizio religioso o atti spirituali* in modo obbligatorio e per ministero della legge civile.

Io non credo che su questa, come questione di fatto, possa nascere alcun dubbio, imperocchè la lealtà con la quale le discussioni sono condotte dal nostro Ministro Guardasigilli, la lealtà colla quale esse hanno luogo in questa aula non permette che le cose di fatto vengano mai messe di nuovo in questione, quando che siano bene accertate ed assodate, ed ammesse dalle due parti. Io stimo dunque inutile leggere tutte le particelle dei discorsi anche del Ministro che confermano la mia assertiva ed il fatto del senso attribuito a questa legge.

Rimane dunque ben fermo che in questa legge si parla anche dell' *indebito rifiuto del servizio religioso*, si parla *degli atti spirituali* come reati punibili. E qui permettetemi, per chiarire meglio la discussione, che io dichiaro che ammetto l'obbligo nel ministro dei culti di assoggettarsi intieramente e come qualsiasi altro cittadino a tutte le leggi; ammetto che non abbia nessun privilegio di esenzione, ed anzi ammetto che quando agisce come ministro del culto possa essere soggetto eccezionalmente a delle restrizioni, le quali infatti sono ammesse ed iscritte negli articoli del Codice sotto forma quasi identica del nostro disegno di legge. E ciò dico e sostengo perchè intendo bene che altrettanto quanto il ministro del culto deve essere soggetto a tutte le leggi civili e penali del Regno come cittadino in ciò che riguarda le materie temporali, le quali sono della competenza esclusiva dello Stato, altrettanto si debba tener da parte tutto ciò che ha riguardo ai servigi che

sono della contingenza religiosa, sono di pertinenza del culto, rilevano dalla dottrina del soprannaturale.

E ora, messo ciò bene in sodo, io vi domando, come è egli possibile che si possa da noi ammettere che il potere civile, che il Governo possa domandare, abbia dritto d'imporre un servizio di culto, possa imporre degli atti spirituali? Mi si è risposto da taluno che servizi obbligatori dei cittadini esistono legalmente, e ognuno li conosce. In caso d'incendio per esempio ciascuno individuo è obbligato di adoperarsi per estinguerlo.

Vi sono anche dei servizi particolari di classe. Un medico illustre ha citato precisamente in opposizione l'obbligo che abbiamo noi medici in tutti i casi d'urgenza di prestare come un dovere eccezionale la nostra opera. Nè può mai venire in mente a me di negare questo dovere, al quale è sottoposto egualmente il prete come cittadino. Ma come mai si potrebbe confondere il servizio che qui si vorrebbe ammettere nel clero, con quello comune a tutti i cittadini, e speciale al medico?

Infatti, per qual motivo s'impone questo servizio ai cittadini e al medico? Perchè l'opera loro è stimata necessaria, o per la proprietà, o per la vita, o per la salute dell'individuo; e la cura della proprietà, della vita, della salute del cittadino, è funzione dello Stato, è dovere affidato alla protezione del Governo.

Ma ora domando io: per qual motivo si può imporre un atto spirituale, un servizio religioso da un Governo civile?

Volete voi che il Governo civile, che lo Stato moderno si occupi dell'anima? Volete voi che si occupi delle contingenze della religione? Volete voi che si occupi delle contingenze della vita avvenire? Volete voi che si porti sui tribunali la questione del paradiso, e dell'azione necessaria o non necessaria del prete a procurarvelo?

Ebbene, io vi domando a quale altro titolo volete voi imporre un servizio obbligatorio spirituale ad un ministro del culto, se non è che per un effetto che quell'atto deve esercitare nella vita futura?

Non è certo per la contingenza della proprietà o della vita personale e delle altre cose temporali le quali cadono sotto il dominio della legge e dell'azione dello Stato; e evidente-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

mente sarebbe estendere i poteri dello Stato molto al di là di quello che lo si possa e lo si voglia, anche dai più ostinati e fanatici difensori dei poteri e dell'attività dello Stato. Con ciò infatti si darebbe una nuova funzione allo Stato, quella di preoccuparsi della salute delle anime, del provvedere alle contingenze della vita futura.

In quest'aula stessa, noi (ed io fui uno di quelli che votarono la legge) togliemmo il nome stesso d'Iddio dal giuramento. E perchè? In omaggio, o Signori, a coloro che non credono in coscienza all'esistenza di Dio. Ebbene, io vi domando: come, noi che levammo perfino il nome di Dio dal giuramento, per rispetto della libertà di coscienza di ben pochi cittadini, come noi forzeremo la coscienza di migliaia e migliaia di credenti, o almeno di migliaia di ministri dei culti ad un servizio, quando a loro ripugna il farlo? quando essi affermano che quello è contrario ai dettami della coscienza loro?

Ma è poi veramente quistione di esigere un servizio al quale il clero si neghi? O Signori, parliamoci in buona fede: non è qui veramente l'obbligazione del servizio del culto e del servizio religioso che si vuole dal clero. In buona fede, io vi domando: avete mai trovato che il prete si rifiuti di venire ad assistere un infermo? Lo avrete forse anche troppo sollecito; troverete che piuttosto l'ingerenza esso l'estende al di là della contingenza usuale della vita civile, e vi si offre spontaneo; interviene spesso non chiesto, e talora non desiderato, ad offrirvi la sua azione. Non è dunque il servizio del culto che il prete vi nega, nè il servizio del culto che gli si voglia imporre. È uno speciale servizio sotto contingenze, sotto condizioni nelle quali il ministro del culto crede che la sua coscienza non gli permette di applicare il suo ministero.

Mi si parlò del servizio medico per giustificare le esigenze di questa legge. Ebbene, o Signori, io vi domando se un medico chiamato ad assistere un infermo o un ferito, e che questi si rifiuti a tutte quelle condizioni che il medico crede indispensabili perchè possa applicare la sua scienza, dovrà forse essere obbligato dalla legge ad applicarle in un modo che a lui ripugna, ripugna alla scienza ed alle sue convinzioni? Certo, giammai; ed è qui che sta altra radicale differenza.

Ed ora badate anco, o Signori, quando mi parlate del medico, dopo tutto, egli non fallirebbe che ai principî della scienza se lo si obbligasse ad un trattamento ch'ei non giudica retto; ma qui pel ministro del culto si tratta del fallire alla propria coscienza.

Quando un ministro del culto non crede di potere applicare la sua azione perchè non trova le condizioni necessarie indispensabili, a tenore di sua coscienza, lo vorremo noi obbligare a fare un'azione che creda immorale in se stessa?

Dove è più la libertà di coscienza, la più sacra di tutte le libertà che esistono nel nostro Stato?

E non vi parlo neppure dei soli paesi ove vige uno statuto, ma in qualunque paese civile, anche nei paesi assolutisti e dispotici, per necessità il Governo, lo Stato, non deve e non vorrà mai intervenire negli affari della coscienza.

Se noi ammettessimo questa teoria di culto obbligatorio, qual differenza ci troveremmo con quella dei biglietti pasquali che si rendevano obbligatori e si imponevano dalla teocrazia? Non è forse la stessa cosa quando voi imponete un servizio di culto ad un individuo o ad un ministro del culto, il quale possiede certo tutti i diritti del cittadino? Ed anzi, vi dirò che al caso nostro ciò è di molto più grave, perchè quelli che allora imponevano un atto di culto, partivano da un altro pensiero, da un altro concetto, dal concetto del sovranaturale.

Quale è invece il concetto che regola lo Stato moderno? Il principio di ragione e le contingenze del fondamentale sono al tutto estranee alla ragione, nè noi possiamo occuparcene.

Dunque noi non saremmo neppure logici, perchè noi applicheremmo contro ogni principio di ragione una legge ad individui per obbligarli ad atti che la ragione non riconosce.

Io non posso dunque, e non potrei in alcun modo, in omaggio alla libertà di coscienza, accettare il principio della legge.

Io so bene che l'on. signor Ministro, il quale è stato sempre uno degli uomini i più stimati da noi come liberale e come grande apostolo dei principî della libertà, vi dice: Badate, io non intendo di attaccare la libertà di coscienza, io difendo solamente lo Stato, io difendo la pace della famiglia.

Signori, questo sistema non è nuovo, è anzi

troppo vecchio. L'on. Ministro Guardasigilli, con quell'eloquenza, con quella facondia che io specialmente ammiro e che io gli invidio altamente, parlando nell'altro ramo del Parlamento, stigmatizzò e giustamente l'ingerenza indebita, le violenze usate dal papato, specialmente in altri tempi contro la società civile. Egli citò a prova le Bolle di Innocenzo III e quelle di Bonifacio VIII e soprattutto la famosa decretale *Unam Sanctam*.

Signori, credete voi che Innocenzo III, che Bonifacio VIII, il primo quando pretendeva dettare a suo modo la pace tra l'Inghilterra e la Francia, il secondo quando pretendeva di limitare il diritto di tassare in Francia l'emissione di moneta erosa, ed altre particolarità, credessero o dicessero che essi intendevano invadere il dominio temporale! Oibò, signor Ministro, prendete la Bolla *Novit* di Innocenzo III pubblicata il 1202; prendete l'Allocuzione di Bonifacio VIII del mese di agosto del 1302, precisamente due mesi prima della famosa decretale *Unam Sanctam* e che tenne dietro a quella famosa Bolla *Ausculata fili* (dec. 1301) nella quale s'invadeva sfacciatamente tutto il potere regio di Filippo il Bello; ebbene che cosa diceva egli? Egli diceva quello che diceva Innocenzo III, che essi non pretendevano in modo alcuno invadere i poteri dello Stato: che la potestà regia rimaneva immutata, ma che era solamente *per riguardo ai peccati* (ed è precisamente la espressione ufficiale che ho preso dai due atti), era per evitare i peccati che essi volevano, il primo fare la pace a suo modo tra la Francia e l'Inghilterra, l'altro di intervenire sul diritto di tassazione e sulle giurisdizioni civili che si esercitavano in Francia sotto il regno di Filippo il Bello. Ebbene l'on. Ministro non fa ora precisamente che rinnovare in senso inverso lo stesso sofisma.

Gli è per la difesa dello Stato, per la pace delle famiglie che egli invade il dominio della fede, che egli prescrive in materie religiose, impone atti spirituali. — Gli è pur troppo allo stesso modo che si sono giustificate e si è cercato di giustificare tutti gli abusi, tutte le ingiustizie, e quale è il delitto stesso che non si cerca di coprire con un pretesto, che non si trovi uno od un altro argomento per legittimarli? E così la povera umanità balestrata ora da una, ora da altraviolenza, non giunge a

riposarsi su quei principî di libertà che tanto le han costato fin qui.

Ma l'onor. Ministro Guardasigilli si è valso anche di un altro argomento perchè, secondo lui, il sacerdote non è in buona fede. Il ministro del culto, il sacerdote, si prevale del potere religioso, ma in fondo, è un atto politico ch'esso vuol fare, è un'opposizione, un'ostilità contro lo Stato, che si maschera sotto un atto spirituale, od un rifiuto dei sacramenti.

Signori miei! Se si entra in questo campo della ricerca delle intenzioni, che cosa ci rimarrà più di sacro, quale garanzia ci rimarrà più di libertà? Come mai l'onor. Ministro, che ha sempre professato principî di libertà, vuole ora rimandarci a tempi sinistri della legge dei sospetti, ci vuol rimandare al tempo della inquisizione? Ed invero che altro faceva questo Tribunale d'infame nome? Era sempre lo stesso abuso che ora mette innanzi il Ministro. La investigazione del pensiero, la ricerca delle intenzioni per coprire naturalmente tutti gli abusi che esso commetteva. Guai se si entra in questa infausta via, se si accettino tali scuse per giustificare lesioni evidenti dei principî fondamentali della libertà.

Ma vi è un altro argomento altresì o piuttosto una curiosa dottrina che fu emessa nell'altro ramo del Parlamento in sostegno della legge e che fu accettata dal Ministro Guardasigilli. Io vorrei citare le precise parole del Relatore della Commissione su questa legge nell'altro ramo del Parlamento perchè voglio bene che si veda che riporto fedelmente gli argomenti contrari.

L'onorevole Relatore, nella sua dotta Relazione nell'altro ramo del Parlamento si è servito di queste parole:

« Lo Stato ha il duplice dovere di garantire tanto la libertà del sacerdote, quanto quella del credente. Libertà della Chiesa non vuol dire la sola libertà del Pastore. Per questa missione lo Stato *deve reprimere l'indebito rifiuto dei servizi religiosi a danno del credente o ad offesa della pace dello Stato.* »

A questa curiosa peregrina dottrina del Relatore dell'altro ramo del Parlamento si associava l'onorevole Ministro. Egli infatti, invocando a sostegno di sua tesi parecchi esempi di abusi commessi dal clero, e che lo avevano determinato alla presentazione di questa legge,

egli citò fra gli altri un vescovo, il quale aveva minacciato taluni preti a lui soggetti che, se gli mandassero una citazione per non so quale vertenza civile in giustizia, egli li avrebbe tutti sospesi *a divinis*.

« Certamente, soggiungeva il Ministro Guardasigilli, il Ministro non può fare la lite per i preti; ma ho accennato a somigliante minaccia, parendomi uno di quegli abusi dell'ufficio ecclesiastico che non dovrebbe rimanere senza repressione di sorta. »

Ora, Signori, voi vedete infatti dove la logica conduce, una volta che si esca dai veri principî di libertà. Ecco dunque che il Ministro Guardasigilli si va ad occupare di questioni fra il vescovo ed i suoi preti; domani il farà fra il generale dei cappuccini ed uno dei suoi subalterni, fra un'abbadessa e le monache. Io non mi preoccupo qui se il vescovo ha o non ha il diritto di sospendere *a divinis* questi tali preti per il tale titolo (poco m'interessa qualunque sia), e se, in farlo, bene o male oprasse. Quello che io sostengo è precisamente, che lo Stato non ha competenza a mischiarsene; che, per farlo, bisogna sortire interamente da tutte le idee che si sono ammesse fino a qui, e che noi ammettiamo innanzitutto in materia di religione. Mi rincresce di non vedere qui l'onor. Presidente del Consiglio, il quale...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È trattenuto alla Camera dei Deputati.

Senatore PANTALEONI. Io esprimo il mio rincrescimento di non vederlo; non intendo fargli in alcun modo di ciò un rimprovero.

L'onorevole Presidente del Consiglio, io dunque diceva, in un discorso che tutti conoscono, nel fare gli elogi del gran progresso compiuto dall'Italia, specialmente nella questione religiosa, notava che la religione non è fra noi altro che un *vincolo volontario del pensiero*.

Io, Signori, accetto interamente il concetto dell'onor. Depretis. Accetto che la religione in Italia non sia e non possa essere che un *vincolo volontario del pensiero e della coscienza*. Ed ora io vi domando come con questa legge volete combinare che la religione sia un vincolo volontario del pensiero quando voi venite ad imporci delle penalità sull'azione spirituale la quale è accettata VOLONTARIAMENTE dal credente? Come volete voi entrare a meschiarvi

dei rapporti fra sacerdote ed i credenti, come parlate di difendere il credente dal sacerdote se niuno l'obbliga alla sottomissione, se il *vincolo è volontario*? Ma i credenti non sono obbligati ad obbedire se stimano ingiusto il comando. Quei miserabili preti per i quali sentiva tanta simpatia l'onor. Guardasigilli, eh! perchè non si valevano del diritto naturale che ha l'uomo di mantenere le sue opinioni, le sue convinzioni eh! perchè sospesi *a divinis* non continuavano nell'esercizio de' loro uffici, se essi coscienziosamente credevano che fosse ingiusta la sospensione? Non è solamente un diritto, è un dovere di difendere, quello che si crede in coscienza, contro la ingiustizia da qualsiasi parte essa ci venga. E perchè allora essi vi si sottoponevano? Ciò poteva scusarsi nell'epoca in cui avevamo i Governi i quali per concordato prestavano mano forte alle sentenze del vescovo, ed allora poteva comprendersi l'intervento dello Stato ad esaminarne le ragioni. Ma ora che non trattasi che di legame volontario, perchè essi si sottopongono se trovano ingiusto il mandato che loro si indice?

Ed è appunto sotto questo rapporto, o Signori, che io trovo che la legge attuale viola gravemente tutto il nostro diritto, tutta la nostra politica ecclesiastica, tutto il nostro diritto politico ecclesiastico interno.

Infatti, o Signori, noi nel 1870 abbiamo compiuto forse la più grande rivoluzione che si sia mai fatta finora nei rapporti fra Chiesa e Stato, fra Stato e clero. Non dirò adesso se sia tutto merito nostro, o se fosse una storica necessità che ci s'impose. Vorrei piuttosto poterla ammettere a tutto merito nostro. Ma il fatto è che il nostro diritto pubblico ecclesiastico è stato radicalmente cambiato dal 1870 quando ci siamo impadroniti di Roma.

Infatti quattro grandi modificazioni si sono verificate per necessità del nostro ingresso a Roma. La prima è, che non essendo riconosciuti in nessun modo dal papato, il quale nega qualsiasi nostro diritto, abbiamo dovuto per necessità separare lo Stato dalla Chiesa; ed è un principio sacro che più presto o più tardi qualunque Stato civile dovrà per necessità abbracciare, se non vorrà rinunciare al senso comune ed alle indispensabili condizioni della moderna civiltà. La separazione dello Stato dalla Chiesa peraltro, quand'anco per noi



non fosse stato che un principio di ragione, sarebbe un principio fortunatamente di necessità che ci si è imposto, che è stato, lasciate che il dica, santificato con la rivoluzione del 1870, e il possesso di Roma.

Un secondo principio che trionfò allora è questo: che noi perdemmo ogni *religione di Stato*. Il concetto esisteva già forse in precedenza per le molte dichiarazioni di legge a più riprese fatte nel tempo dei pieni poteri in modificazione del primo articolo dello Statuto; ma certamente noi siamo costituiti in questo modo, cioè che non abbiamo religione alcuna di Stato dopo l'annessione di Roma e le nuove dottrine imposteci dai fatti del 1870.

Vi è poi una terza conseguenza speciale di quelle dottrine del 1870. Tutti i concordati che esistevano prima sono tutti spariti; ed in conseguenza di ciò è venuto il quarto principio: cioè che lo Stato ha ripreso, o deve riprendere (e se non lo ha fatto interamente è colpa di chi ci governa e nol fa) deve riprendere tutte le sue giurisdizioni civili, tutte le sue libertà, i suoi poteri. Quando il compianto conte di Cavour diceva: « libera Chiesa in libero Stato » innanzi tutto intendeva che lo Stato fosse libero di riprendere tutta la sua giurisdizione, si sciogliesse di qualsiasi legame con la Chiesa, perchè altrimenti avrebbe dichiarato un vero soggiogamento delle nostre condizioni civili.

Ora io vi domando: data questa separazione fra Stato e Chiesa, ammesso questo che è principio sacro del nostro diritto pubblico interno, come potete voi intramettersi negli affari di materia religiosa? Questa è un'indebita ingerenza dello Stato, è una nuova funzione, che voi create, più estesa e più esosa che mai sia stata immaginata dai più fanatici fautori del Dio Stato. E che cosa diventa allora (scusate che usi questo modo di dire) la grottesca dottrina della *difesa dei credenti*? Ma se è un soggiogamento volontario, se per meglio dire, è un assoggettamento volontario del pensiero del credente ad un'opinione altrui, perchè volete voi se egli l'accetta, se lo ha caro, toglierglielo? Volete dirgli che è oppresso? Ma se l'oppressione è volontaria, come sostenerlo?

Non è però soltanto di questo che mi sono voluto occupare citando il nostro diritto ecclesiastico interno, ma ho voluto qui mostrare che noi da quella rivoluzione siamo stati col-

locati in una condizione *superiore* a qualsiasi altro Stato che esista al mondo. E, se non la volete chiamare *superiore*, datele pure altro nome che più vi giovi, che non m'importa. Anzi vi dirò, per evitare qualsiasi discussione con chi non partecipasse al mio ordine di idee, che noi ci troviamo ora in una condizione affatto diversa da quella di qualsiasi altro Stato del mondo, od almeno di Europa, i quali tutti hanno o una religione di Stato ed hanno de' concordati, od anco hanno le due cose ad un tempo

Gli Stati Uniti d'America, se non hanno una religione di Stato e non hanno dei concordati, riconoscono per altro la Chiesa come un'istituzione unica, un grande corpo morale che abbraccia tutti i vescovati e diocesi in modo che fortunatamente noi non abbiamo fra noi, poichè noi nel nostro diritto pubblico non abbiamo che il singolo vescovo ed il singolo parroco, ma non abbiamo una unica corporazione, la Chiesa avendo la fortuna di non avere un primate della chiesa italiana, un ordinamento che tutta la legghi e sia da noi riconosciuto legalmente.

Ora, quando io cito quella diversa condizione delle cose per tutti gli altri Stati, si è per dirvi che, quando si è voluto trovare una scusa alla presente legge in altre legislazioni, questo argomento, o Signori, non ha il menomo valore, il più piccolo peso per noi. Gli altri paesi od hanno religione di Stato, od hanno concordati, e però la loro legislazione dovette informarsi a quelle due o ad una di quelle particolarità.

Ma noi, grazie a Dio, non abbiamo nè religione di Stato, nè concordati; e perciò appunto la nostra legislazione debb'essere al tutto diversa dalle altre. Per noi esiste solo un legame, un vincolo volontario, trattasi di una opinione che sottomette taluni cittadini a certi rapporti con altri; ma lo Stato non ha che vederci; e perciò vi dico che il citarmi come si è fatto con moltissima erudizione nella Relazione dell'altro ramo del Parlamento, su questa legge articoli o disposizioni di altri Codici esteri, questi non possono allegarsi per avvalorare l'attuale legge.

Ma quando io di sopra mostrava quale immensa rivoluzione si sia compiuta nel nostro diritto con i fatti del 1870, io avevo di mira altra conseguenza ed importantissima ed è que-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

sta che quando l'onorevole Ministro Guardasigilli, quando molti altri oratori che hanno difeso le leggi attuali citarono, e forse anco qui citeranno le leggi che prima del 1870 hanno esistito ed hanno avuto vigore nel nostro paese, nel Piemonte prima, poi nel resto d'Italia, erano tutt'altre le condizioni delle cose; non avevamo fatto questa rivoluzione, che abbiamo compiuto nel 1870 nel nostro diritto pubblico interno; i concordati esistevano, i vescovi erano nominati ancora dal potere civile, dal potere regio. È ben naturale che allora la legislazione dovesse essere interamente diversa. Quella legislazione ormai è finita, quella legislazione è morta, nè potrebbe risorgere che se rinascesse l'infelice epoca dei concordati. Infatti l'onorevole De Falco quando si trovava allora al Ministero lo sentì bene, e dovette per necessità notare che quella legislazione era incompatibile con la nuova forma assunta dal diritto ecclesiastico interno.

Dopo lui, il compianto Ministro Raeli presentò infatti la nuova legge del 5 giugno 1871 la quale fu unanimamente accettata.

Fu quella un nuovo diritto, una nuova legislazione, ma che essenzialmente ci lega, non perchè non si possa per noi revocare una legge, ma perchè vi è un legame al mondo molto più grande di qualunque legge, è il legame della verità, è il legame della ragione essenziale delle cose tanto apparente nelle attuali nostre condizioni di cose, che io ho difficoltà a comprendere come ad ognuno evidentemente non si riveli. Volerci dunque riportare a quelle antiche leggi del 1854 e 1859 è portarci intieramente indietro, è rinnegare tutte le nostre belle conquiste, che abbiamo ottenuto col possesso di Roma, è abiurare a quel primato, a quella grande iniziativa che assumemmo, e che ci collocò sopra tutte le altre nazioni coll'aver cambiato il nostro diritto pubblico ecclesiastico.

E qui non dispiaccia all'onorevole Ministro che io a questo proposito rettifico un errore, certo involontario, che egli commise nell'altro ramo del Parlamento, quando citò un atto del conte di Cavour col quale estendeva precisamente alla Toscana la legge ecclesiastica del 1859.

Anzi si faceva veramente una legge speciale per la Toscana, per infliggere le penalità ai

ministri dei culti, diceva il Ministro Guardasigilli. Voi vedete che Cavour, il grande autore della teoria della libertà della Chiesa e della libertà dello Stato, il Cavour ammetteva questa stessa legislazione che io ora vi propongo, e che voi condannate con quella formola.

Ebbene, o Signori, l'onorevole Ministro Guardasigilli, certo, involontariamente, è caduto in errore, perchè quando il Cavour, se non mi inganno, nel marzo del 1860 promulgò la formola: « LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO » ebbe altresì la precauzione di aggiungere che quella non sarebbe applicata, che quando saremmo in Roma, quando avremmo spogliato il papato del potere temporale. E per vero, altrimenti come sarebbesi potuta dare cotesta libertà ad un potere politico il quale esercitava nel tempo stesso il potere ecclesiastico? È quindi un fatto inconcusso che il Cavour in tutte le circostanze dichiarò sempre che intendeva doversi applicare quella teoria sol quando si fosse in Roma.

Infatti, non appena Roma fu occupata dalle nostre truppe, non appena Roma si unì al resto d'Italia col plebiscito, venne subito fatta la legge delle guarentigie, e, subito dopo, quella del Raeli, che sarebbe distrutta dall'attuale nuovo disegno di legge.

E qui, o Signori, scusatemi, ma io sono imbarazzatissimo per comprendere che cosa voglia realmente ottenere l'onorevole Ministro con questa legge, e quali benefici effetti si attenda egli dalla sua adozione.

Egli è evidente che la legge non è fatta per il caso in che il prete spontaneamente volesse prestare il suo ministero, perchè in tale caso la legge non era necessaria. Essa è una legge di penalità che colpisce il prete nel caso in cui rifiuti a taluno la somministrazione degli atti sacramentali o di altri atti qualsiano del suo ministero. Lo scopo dunque è d'imporgliela quando il ministro del culto non creda poterla in coscienza accordare. Ebbene, o Signori, io davvero non so capacitarci quale risultato spero di conseguire l'onorevole Ministro da siffatta disposizione di legge.

Vorrà attribuire l'onorevole Ministro qualche valore ad una formola, ad un'espressione, ad una parola detta così senza nessuna volontà, anzi a malincuore, da un ministro del culto, e stima egli che quelle parole così pronunziate avessero l'effetto senza le condizioni che si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

credono indispensabili (mi servirò della parola liturgica) nel penitente?

Io non contemplerò il caso che un ministro del culto, per sfuggire alla legge e salvare la coscienza, falsi le parole magiche, alle quali tiene tanto l'onorevole Ministro, il quale vuole per legge imporgliele, e che però l'agente di polizia debba vigilare sull'adempimento della liturgia. Io non voglio tôrre la serietà ad una discussione sì grave, come questa che interessa la coscienza umana.

Ripeterò però la domanda. Crede l'onorevole Ministro che una parola pronunziata in qualsiasi modo abbia un valore reale, dirò quasi, magico? Ma mi scusi; noi ritorniamo senza tanto ai tempi del feticismo; torniamo alle leggende di Balac e Balaam. Infatti il primo voleva che il nabi, il veggente, il profeta, pronunciasse parole, scongiuri contrarî alla sua coscienza, e ne sperava una sicura vittoria sugli Israeliti.

L'onorevole Ministro pare che aggiusti una egual fede a tali scongiuri; ma poi, e men duole, parmi si mostri men benigno del re di Moab, che rimandò immune Balaam con l'asino e i suoi due servi, mentre l'onorevole Ministro manda senz'altro in prigione e taglieggia il prete che, per servire alla sua coscienza, commetta un eguale rifiuto.

È questo, o Signori, lasciate che io vel dica, è ben grave; perchè punire un individuo, perchè segue i dettami di sua coscienza, è un atto immorale, è un atto profondamente immorale. Voi parlate, nella legge, della coscienza pubblica; ma la coscienza pubblica non può non rivoltarsi dinanzi ad un atto così immorale, che offende la vostra, la mia, la coscienza di ogni onesto cittadino. Io vi domando: che cosa volete che divenga un paese, dove si impone per legge una pena a chi è fedele a ciò che stima dovere di coscienza, e si manda immune un tristanzuolo di prete, il quale avrà tradito la sua coscienza per non andare in prigione!

Io vi confesso, Signori, che dinanzi ad una considerazione simile io mi crederei indegno del nome di uomo onesto, se avessi a dare il mio voto a questa legge. (*Rumori*)

È la mia opinione ed ho diritto di esprimerla.

*Voce:* Sta bene.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere l'oratore.

Senatore PANTALEONI. Qui, Signori, il mio discorso mi porta ad un altro e più esteso campo di discussione.

Mi rincresce di dover intrattenere così lungamente il Senato, ma io credo mio dovere, di portare il mio tenue contributo alla discussione di sì grave tema, mettere il mio grano nella bilancia della giustizia e della verità.

Il Ministro Guardasigilli, e quasi tutti quelli che hanno mantenuto la legge vi dicono: ma badate bene che il clero da noi non è in buona fede, badate che il clero è ignorante, ha una coscienza erronea, è nemico delle nostre istituzioni, è ostile alla libertà. Signori, io non entrerò nella discussione dell'esattezza o inesattezza del fatto; credo anzi che ci possa essere molto di vero, ma vi confesso che da tutti vorrei sentire una tale assertiva meno che dai Ministri del Re, imperocchè se il clero è tale quale lo si lamenta, è il Governo del Re che ne in colpa, è desso che lo ho fatto quale è, trascurando i suoi doveri verso a quello ed al paese; e mi accingo a dimostrarlo. Questo argomento mi porta ad entrare in un campo molto più vasto, molto più scabroso, mi porta ad entrare nel campo dei rapporti dello Stato con il clero, dei rapporti dello Stato colla Chiesa e nelle ragioni del nostro diritto pubblico ecclesiastico interno. È discussione molto larga, molto delicata; ma potete essere sicuri che io mi adoprero a parlare con tutta la brevità che si vuole dirigendomi ad uomini sapienti ed addottrinati come voi siete e da uomo minimo fra voi quale mi sono io, lo farò con tutta quella moderazione e con quella temperanza che si esige quando si parla di materie così sacre come sono quelle relative alla fede ed alla coscienza umana, ma il farò altresì con quella sincerità e franchezza, che si conviene ad uomo che ha decise convinzioni e che non vuole, che non cerca che il buono, il vero e il giusto.

È inutile, Signori, che io vi dica che la chiesa cattolica si trova in condizioni tutto particolari a fronte di tutte le altre chiese cristiane per la essenza fondamentale della sua costituzione. Mi è necessario il ricordarlo, perchè in questa sua particolarità sta il nodo di tutta la quistione che mi accingo a trattare. Infatti in tutte le altre religioni, in tutte le

altre chiese cristiane, il clero se è separato dal laicato, rileva per altro dallo stesso potere nazionale, ed ogni religione meno la cattolica è più o meno una emanazione un'estrinsecazione dello spirito della nazione e della civiltà di un dato paese.

Non vi è che la chiesa cattolica nella quale il clero dipenda da un capo estraneo al paese, estraneo a tutte le contingenze della nazionalità e nella quale l'indirizzo possa trovarsi perciò in un senso lontano da quello preso da una o da altra nazione cattolica o anco da tutte. Quale può essere, quale è in fatto la conseguenza di questo stato singolare di cose? È una conseguenza gravissima, una conseguenza che è causa precipua di tutte le difficoltà immense in cui ci troviamo immersi, di quelle difficoltà che colpiscono tutte le nazioni latine e più di ogni altra e più da vicino la nostra.

Si fa un grande errore, a mio avviso, quando s'immaginano passioni, colpe, perfidie, malignità degli uomini o dell'una o dell'altra parte per spiegare uno stato di cose che dipende interamente e necessariamente da questa condizione speciale della chiesa cattolica verso le nazioni che la professano. Mettete due enti che hanno una natura diversa sotto diverse circostanze, in diverso luogo, sotto la pressione di altre necessità, e la loro evoluzione indispensabilmente sarà diversa. Per necessità voi avrete la evoluzione dell'uno che non si accorda con l'evoluzione dell'altro, o almeno sarà un'accidentalità delle più rare se sotto così disparate contingenze essi andranno d'accordo.

Ora, disgraziatamente in questo momento noi ci troviamo in uno di quei periodi in che l'avviamento, l'indirizzo della chiesa cattolica ha preso una direzione quasi diametralmente opposta a quella seguita dalla civiltà della scienza, dalla ragione e perciò dallo stato moderno e dall'Italia.

La chiesa cattolica infatti, informata interamente al principio latino dell'accentramento, lo ha esagerato come già fece in altri tempi l'antica Roma e si trova spinta, trascinata e quasi inconscia verso il più completo accentramento dell'individualità. Sotto la pressione dell'esagerazione di quel principio l'antica Roma avea con l'impero unitario spinto questo accentramento alla apoteosi, alla divinizzazione

dell'Imperatore, come la curia romana lo ha spinto fino all'infallibilismo personale del Papa.

Ora di fronte a ciò, quale è la tendenza della società moderna? La società moderna tende precisamente allo slargamento delle istituzioni, tende alla democrazia, tende a prendere sempre una base più larga.

Adesso io non voglio entrare a discutere se ciò sia un bene, o sia un male. Il mondo vuol prendersi come Dio ce lo ha dato; e l'uomo di Stato fa ragione sulle umane contingenze come le incontra. Non è l'individuo che le possa cambiare, e la natura delle cose s'impone a tutti con una forza che ci domina e ci trascina.

Or, bene, io vi domando qual meraviglia che noi ci troviamo in una opposizione la più completa con la chiesa, e che vi sia un tal dissidio che è assolutamente inconciliabile? imperocchè noi siamo precisamente nel polo opposto delle convinzioni, nell'antitesi la più perfetta di principî in un indirizzo contrario.

Non vi parlo della formola del Sillabo messa a raffronto dello Statuto, la quale non è che una delle contingenze, un'emanazione di quella forza che portò la chiesa a tutt'altro polo di quello a cui siamo attratti noi stessi dal prepotente moto della civiltà moderna.

La chiesa è per così dire una piramide rovesciata che ha per base il vertice; la nostra è una piramide che cerca di farsi tutti i di una più larga base e su quella fondarsi ed assettarsi.

E qui, o Signori, mi è forza aggiungere al proposito altra dolorosa verità. Non bisogna farsi illusioni. Se l'Italia volesse, l'Italia non può cedere: noi non possiamo cambiare quel supremo indirizzo che ci conduce così lontano dalla chiesa attuale. Noi siamo trascinati dal progresso dei tempi che è una necessità per noi come sono le altre necessità fisiche, e come sono tutte le altre leggi che la provvidenza, che Dio hanno imposto al mondo.

Pretendere che noi si torni indietro per trovarci d'accordo col Vaticano sarebbe presso a poco come pretendere di poter ritornare, per noi che siamo adunati in quest'Aula, ai primi anni della nostra gioventù. Quindi io confesso che non solamente non trovo alcun rimedio diretto al contrasto, al dissidio che sta fra noi e il Vaticano, ma di questa inconciliabilità non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

trovo colpa alcuna in noi. È una di quelle tremende necessità che s'impongono ad un paese, ad una generazione ed alle quali tanto meno si ripara quanto più ardenti si rimescolano e per l'uno e per l'altro lato le passioni. Bisogna che gli uomini di Stato si spoglino di ogni prevenzione e non vedano le cose che nella loro realtà.

E dopo ciò permettetemi che vi accenni ad un altro fatto che per me è un fatto gravissimo ché ci colpisce tutti e ci attacca nelle stesse fondamenta di nostra civiltà.

Io non intendo di offendere alcuno, e mi sarebbe ben grave di urtare convinzioni e sentimenti che io grandemente rispetto. Parlo politicamente, intendo esprimere dei fatti, solamente scrivere una pagina della storia attuale.

Il fatto, al quale alludo è questo: che tutte le Nazioni cattoliche sono cadute e cadono permanentemente in uno stato d'inferiorità d'innanzi alle nazioni accattoliche. Io non voglio entrare in inutili particolari; ma gli è chiaro che il dogma non ha nulla a che fare con questo fatto nè con quanto io intendo di esporre.

Ripeto che le nazioni cattoliche si trovano tutte in uno stato d'inferiorità di fronte alle accattoliche, dirò di più, che vi ci si trovano tanto maggiormente quanto più esse sono attaccate al principio del Sillabo, ai principî di quella setta che sgraziatamente domina nel Vaticano.

Volete che ve ne citi de' fatti? Voi siete troppo intelligenti e dotti perchè ve ne sia bisogno; ma nonostante permettetemi di farne una rapida rivista.

Guardate le repubbliche del Sud dell'America a fronte delle repubbliche del Nord, e contemplate quale immensa differenza di valore intellettuale, morale, civile fra le une e le altre; quale ne è la cagione? domanderete.

Forse è la razza, è la stirpe diversa?

No, Signori, prendete la Svizzera. La civiltà nei Cantoni cattolici è molto al di sotto a quella esistente nei Cantoni protestanti. Io non intendo di offendere coloro che professano la religione che io professo, perchè io sono cattolico, perchè, ripeto, il dogma nulla ha a vedere nella discussione. Ma il fatto è questo: è innegabile. I Cantoni protestanti in Svizzera hanno una civiltà molto superiore a quella dei Cantoni cattolici, ed io nell'affermare un fatto, credo

rendere omaggio alla religione, perchè la prima religione sta nella confessione della verità.

Guardate l'Irlanda a fronte dell'Inghilterra; guardate la Polonia a fronte della Russia, tutte e due le nazioni cattoliche furono conquistate, soggiogate dalle accattoliche.

Guardate la Spagna, l'immensa Spagna che dominava un giorno in tutto il mondo, sopra il cui territorio non tramontava mai il sole, e vedete al confronto la piccola Prussia; guardate ora cosa è divenuta la Prussia e cosa è divenuta la Spagna.

L'Austria ha rappresentato in questo secolo l'elemento che si è detto cattolico a fronte della Prussia, della Russia, del Piemonte; ed essa ha pagato con due tremende sconfitte quel disgraziato concordato col quale si era legata strettamente ai principî della setta del Vaticano. Intendiamoci bene, io non pretendo già che il concordato sia stata la causa di sue sconfitte, ma il concordato era l'espressione ultima di quel falso indirizzo politico a principî incompatibili con la civiltà e libertà.

Chi parve per qualche tempo che facesse eccezione fra tutte le nazioni cattoliche fu la Francia. E voi avete visto a che condizioni miserabili siasi ridotta la Francia; io non parlo già delle sconfitte militari, io parlo di quella instabilità politica per la quale un paese si agita nel vuoto senza posa, senza scopo ben definito; e benchè dotato di un raro genio, in mezzo anco al più grande progresso materiale, in mezzo alla più svegliata intelligenza non trova modo onde assettarsi in un qualsiasi permanente ordinamento.

Vi è, o Signori, uno Stato, un piccolo Stato che fa ancora un'eccezione a questa generale decadenza. Potrei dire due paesi, due Stati se volete, poichè il nostro non è certo colpito di decadenza, ed io spero nel più grande avvenire d'Italia, se ci basterà la civile sapienza, ma come sulle nostre condizioni noi discutiamo io ne citerò uno solo. E questo è il Belgio. Il Belgio, Signori, non è il modello, non è l'ideale della mia politica, ma il Belgio, Signori, sono 47 anni che gode della libertà, sono 47 anni che non ha avuto mai rivoluzioni. Gode di costituzioni le più larghe. La libertà da tutti è rispettata. L'ordine più perfetto vi regna, la prosperità è grandissima.

Ora, Signori, perchè questa differenza? Io la

cerco da tutti i lati, e non ne trovo che una sola ragione. Il clero cattolico fece la rivoluzione del 1830 per la ragione storica a tutti nota, che il paese si sollevò contro una dinastia protestante, ma il clero cattolico ha accettato la libertà, il clero cattolico è entrato nella costituzione e nel campo di essa, lotta per il trionfo legale delle sue opinioni. Il clero cattolico non forma un partito estraneo nemico della libertà; esso in Belgio, non è partito extralegale, ma rispetta lo Statuto, che è larghissimo, ed esso accetta questa libertà; e la accetta con tutta quella estensione che vorremmo noi.

I fatti che io qui cito, non sono certo peregrini, nè l'indirizzo della romana Curia, benchè si sia molto più ricisamente affermato in recenti fatti, era sconosciuto dal Cavour, sconosciuto da coloro che presero una parte col Cavour alla creazione di quella politica ecclesiastica che si formò poi nell'apoteigma: *Libera Chiesa in libero Stato*.

Ora, Signori, io non credo che allora questa condizione di cose fosse menomamente ignorata. Qual era allora l'idea, il concetto di Cavour, qual era il concetto degli uomini che lo assistevano nello scioglimento della quistione religiosa, qual fu la politica che era rinchiusa in quella formola? La politica era questa: Dare un grande sviluppo intellettuale, dare un grande sviluppo morale al paese, fare entrare nel movimento stesso il clero italiano, ammetterlo in tutte le istituzioni, fare che esso godesse di tutti i vantaggi della libertà. Impadronirsi quindi della loro educazione, sempre con la libera concorrenza, unificare i loro interessi a quelli del paese, le loro aspirazioni con quelle dello stesso movimento nazionale. Mi si dica ora se è possibile, quando il clero abbia la stessa istruzione, la stessa educazione, gl'istessi interessi, che esso ne esca diverso da quello che siamo noi, quando si trovi sotto le stesse condizioni nostre.

Al Cavour e a me non parve mai dubbio il risultato di una tale politica se opportunamente, sapientemente seguita. Ma il conte di Cavour andava più in là, e si domandava se un clero informato interamente ai principî delle nostre libertà, ispirato ai concetti della moderna civiltà, non sarebbe stato un buon argomento per attirare a noi la chiesa e il papato, ricon-

durlo nelle vie della civiltà e fare di questo quindi un grande centro di libertà pel mondo intero.

Io non entro ora nella discussione del valore di quel concetto, parlo del fatto; ed il fatto era che il conte di Cavour credette talmente al successo di quella politica, che uscì in quella nota esclamazione che una volta entrato in Campidoglio, egli avrebbe scritto fra il cattolicesimo e il progresso una pace ben altrimenti duratura, ben altrimenti feconda che quella di *Vestfalia* non fosse tra i protestanti ed i cattolici.

Nell'entusiasmo d'un'idea certo sublime, egli si lusingava che con questo sistema avrebbe portato un cambiamento immenso nella chiesa stessa e per la chiesa in tutto il mondo civile.

Signori: io non entro nella questione se sia possibile o no, se la cosa sarà o non sarà. Quello che io sostengo è questo: che nell'avvenire vago, incerto, tremendo, che si prepara per l'umanità, che in quel cataclisma che ognuno vede nelle forme religiose, due cose non paiono evidenti:

1. È impossibile che vi sia qualsiasi forma religiosa in Europa, la quale non vada d'accordo con la civiltà del tempo e con i progressi della scienza e della libertà.

2. Che un clero, il quale fosse cresciuto negli stessi istituti di educazione, cresciuto cogli stessi principî che noi professiamo, fuso negli stessi interessi, assimilato a noi negli ordinamenti d'Italia, sarebbe un clero illuminato, un clero probò, un clero nazionale, e sarebbe un immenso aiuto per il nostro movimento, per la nostra esistenza nazionale e all'interno e all'estero.

Queste erano le idee del conte di Cavour, e questo fu il concetto, il senso vero della formola: *Libera Chiesa in libero Stato*.

Ed ora che mi avete cortesemente ascoltato fino a qui, e vi ho delineato la politica ecclesiastica del Cavour, quella che a me pare la sola ragionevole, la sola propizia per l'Italia, permettetemi che io esamini quello che è stato fatto dai Ministri del Re, e quale fu ed è la loro politica ecclesiastica.

Ci si presenta la quistione in prima dell'istruzione del clero, dell'insegnamento ecclesiastico, delle Università. Vi sono due principî

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

ai quali nessuno Stato civile ha mai rinunciato nè rinunzia, e sono :

1. L'istruzione dei cittadini più o meno diretta per parte dello Stato.

L'azione di questo può essere anco indiretta, ed io credo che la libertà dell'istruzione superiore meglio valga, ma ad ogni modo lo Stato certo è quello che dà l'indirizzo ed esercita in tutti gli Stati moderni questa sua indeclinabile funzione.

2° Lo Stato non ammette all'esercizio di qualsiasi si professione senza che esso non abbia con una garanzia di esame di Stato, accertato la capacità del cittadino ad esercitarla.

Ora, o Signori, il nostro paese mantiene tutte queste giurisdizioni per tutti i cittadini, meno pei ministri del culto. Che cosa avete fatto voi per l'istruzione del clero cattolico? Lo avete cacciato, lo avete confinato in ghetti che si chiamano seminarî, e questi seminarî dati in mano e lasciati in balia del vescovo che nomina i professori e dà l'indirizzo e all'istruzione ed all'educazione. Ora il vescovo è nominato dal Vaticano; ed io vi domando come volete che questo vescovo permetta che si insegni altra cosa che il Sillabo in questi seminarî, altri principî che quelli di una civiltà che io vi dimostrai inconciliabile con la nostra?

Come volete voi che egli insegni ai giovani leviti ad essere nazionali, ad essere attaccati ai principî dello Stato moderno e della libertà, a quei principî di moderna civiltà, quando i principî dello Stato moderno fanno a calci completamente con quelli che egli è obbligato a professare, e pei quali esiste come vescovo?

Pegli altri cittadini voi domandate la laurea o la matricola di libero esercizio. Ora, perchè pel clero non esercitate voi lo stesso diritto o piuttosto che diritto, lo stesso dovere che incombe su voi, Ministri del Re?

E quando voi mi venite a dire che il clero non è patriottico, quando dite che il clero non è istruito, voi fate la satira più amara della vostra politica perchè siete voi che non lo istruite. Siete voi che lo avete allontanato dall'interesse del paese.

Io parlai fin qui delle funzioni essenziali delle giurisdizioni dello Stato, e di queste due precipue interessantissime, che voi Ministri trascuraste di rivendicare allo Stato per farlo

quello ch'esso deve essere *Stato libero*, e lasciate invece in balia della Chiesa.

Ma questa è la questione legale, ed io in questo momento non mi occuperò della questione legale, mi occuperò dell'effetto politico che questo pervertimento della politica ecclesiastica del Cavour ha prodotto e seguirà a produrre. Come volete voi che un clero che voi separate interamente dal paese, al quale date un'altra istruzione, un'opposta educazione, possa armonizzare con gli altri cittadini che voi credate con tutt'altro indirizzo?

Come volete che questo clero al quale voi date altri superiori, possa avere l'istesso intendimento, gli stessi principî, gli stessi pensamenti che abbiamo noi? Ma vi è di più, o Signori; vi sono gl'interessi.

La temporalità, ognuno l'ammette, e lo si confessò fin dai tempi delle famose lotte della investitura, è riguardata come attribuzione dello Stato. Ma fra noi ora non è lo Stato che l'esercita, è precisamente il vescovo colla sua nomina spirituale che dà (gli è vero indirettamente) la nomina, l'investitura della temporalità. So che c'è una qualche sorveglianza per parte dello Stato, il così detto *placet* ed *exequatur*; ma questa non è che una riserva, una azione negativa, ed il sacerdote riconosce dal vescovo e dal Vaticano la nomina alla temporalità.

L'onorevole Ministro Guardasigilli quando si trovava nell'opposizione, domandava precisamente che si facesse questa legge, la quale è stata da sette anni promessa. Io anzi debbo applaudire l'onorevole Ministro, plaudire ai principî ai quali allora sembrò ispirarsi, onde farne base a quella legge; ed ora io domanderei: perchè l'onorevole Ministro, invece di portare una legge sulla disposizione e sull'ordinamento delle proprietà ecclesiastiche, che sarebbe tanto utile, ci porta invece una legge che (perdoni che glielo dica) è il contrapposto delle teorie dei principî di libertà che egli ha sempre professato, ed ai quali intendeva s'informasse la legge sulla proprietà ecclesiastica?

Noi abbiamo escluso il clero fin dove è possibile: dalla giuria, dal Municipio, dal Parlamento. L'altro ieri il Senato, ed in ciò, godo al dirlo, ebbe assenziente il Governo, rigettò senza discussione un'impronta ed illogica ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

serva od esclusione, che si voleva introdurre per il clero nella legge così detta delle incompatibilità parlamentari. Ma non è men vero però che quella riserva non fosse un gratuito ed intempestivo insulto al clero. Noi l'abbiamo, è vero, ammesso nell'esercito, ed io mi onoro di essere stato uno di quelli che difesero la legge per ammettere il clero nelle fila del nostro esercito. E perchè? perchè io voglio che il prete adempia tutti i doveri del cittadino, perchè per me nel prete non riconosco che l'italiano, perchè noi non riconosciamo nel nostro giure, in alcun modo, questa separazione di qualità. Noi non riconosciamo che il cittadino, e la qualifica spirituale esce fuori dalle nostre competenze. Io dunque mantenni che dovesse essere ammesso nell'esercito; ma se l'ammetto nell'esercito, perchè non ammetterlo a tutti gli onori, a tutti i privilegi, a tutti i vantaggi della nostra società, delle nostre libere istituzioni?

Come volete che questo clero sia vostro, quando voi lo respingete ad ogni momento e lo cacciate fuori dalla convivenza con la nostra società?

E come non vi accorgete, onorevole Ministro, che qui voi fate una fatale, dirò anzi col più illustre uomo di Stato esistente, la peggiore divisione, il peggiore dualismo voi fate due Stati nel nostro Stato? Sì, noi avremo due Stati; avremo una parte di sudditi i quali riconoscono un altro sovrano, un sovrano ecclesiastico che pure è straniero benchè viva sul nostro suolo; ed un'altra parte di cittadini, i quali riconoscono il nostro Re Vittorio Emanuele. È la conseguenza inevitabile di quella strana politica la quale consiste in distinguere, in separare, in alienare il clero e molti credenti dallo Stato libero, è quello, o Signori, che voi otterrete se si andasse avanti con questa vostra politica.

Ma la politica del Ministero attuale, me lo perdoni se io gliel dico, è andata ancora più in là. Dopo aver separato il clero, dopo averlo ordinato in un corpo a parte e sotto un capo a noi ostile, la politica dell'attuale Ministero consiste nell'irritarlo, in azzarlo con piccoli mezzi, con piccole noie, con piccoli dispetti.

Mi rincresce di entrare in questi particolari, ma ho debito di dimostrarvi la verità di mia assertiva. Venne prima la circolare sulle processioni. Signori, quella circolare è un piccolo sdrucio che si è fatto allo Statuto. È principio

sacro di libertà, ed è anzi tutta la dottrina della libertà, che non vi sieno leggi preventive, e che le leggi debbano essere solo repressive in un paese libero.

Ora, qui si è fatto una legge con una circolare, nella quale si dice che per fare le processioni si debba domandare il preventivo permesso. Or che direste, se alla stessa stregua si esigesse per la stampa il preventivo permesso? Io non credo che a nessuno dei miei onorevoli Colleghi calga molto delle processioni, nè cale molto certo a me, ma questo ben mi cale che i principî delle istituzioni nostre non sieno falsati, e quello che m'incombe di notare gli è che furono falsati per farne onta al clero.

Venne egualmente una circolare sulla facoltà degli ecclesiastici a vivere insieme. Ma, Signori, questo è uno dei sacri diritti consacrati dallo Statuto: sieno ecclesiastici, o non lo sieno.

Non sono io certo quello che difenderò le corporazioni religiose; le abbiamo soppresse, abbiamo loro levata la rappresentanza civile; ma non si può proibire senza falsare le istituzioni che pacifici cittadini si uniscano quando vogliono fra loro a scopo di religione o altro poco monta, purchè non sia a scopo immorale o illegale.

Non voglio citare qui il fatto dello scioglimento di una pacifica riunione di cittadini a Bologna; perchè suppongo che contingenze a me ignote d'ordine pubblico ne abbiano imposto la necessità.

So che eccezionalmente la libertà si vela, come era la frase antica; ma è certo che anche in questo caso gli uomini si univano pacificamente e per intrapresa non politica, e l'unione fu sciolta in onta alla legge.

Viene ora il disegno di legge sulle confraternite, e l'altro sui beni parrocchiali. Di questi non vi parlerò, perchè non ancora in discussione; ma io vi domando però se queste siano leggi le quali lascino tranquillo il clero e se lo renderanno più favorevole alle nostre istituzioni. Vi domando se tali leggi entrino nell'idea che era originalmente nella fondazione del nostro Statuto e della nostra politica ecclesiastica, di ricondurre il clero nelle vie della civiltà, dell'unirlo a noi, di farne uno degli stromenti del nostro incivilimento, della grandezza nostra!



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Ed ora ci si presenta ultimo, ma il più grave, questo progetto di legge, il quale, secondo me, me lo perdoni l'onorevole signor Ministro, è abusivo. Le altre leggi non offendevano che gli interessi materiali, mentre questa attacca la stessa potestà ecclesiastica e gli atti spirituali.

Ma come volete, Signori miei, che con questa politica noi possiamo ricondurre il clero ad essere un clero nazionale, un clero che si allei a noi?

Io dunque sostengo che una tale politica ecclesiastica sia una politica dissennata, politica rovinosa, intesa solo a creare un corpo a parte del clero, intesa a metterlo, quasi ad arte, sotto un altro capo che dir si può estero, e che per soprassello è forse il più grande nemico della nostra civiltà per le necessità della sua istituzione; e poi, dopo aver fatto tutto ciò, di irritare, insultare questo corpo intiero con macchine, miserabili rappresaglie.

Io comprendo, o Signori, la politica di un Enrico VIII, quella di un Galerio, quella di Diocleziano; comprendo che si possano sterminare dei nemici, ma non comprendo come, non potendo, in tempi di civiltà, uccidere, si lascino in vita sani e salvi, e ad un tempo si insultino e si irritino, pur lasciando nello stesso tempo nelle loro mani l'educazione del popolo, dei nostri figli, delle nostre donne. Ripeto dunque che questa, secondo me, è politica dissennata. Ed è sotto questo punto di vista che più fortemente io attacco il progetto di legge, il quale non è che un anello di quella triste politica ecclesiastica, che è pur così rovinosa per l'Italia.

Badate, o Signori, che noi abbiamo un esempio sotto gli occhi dei danni che questo sistema produce, ed è quello del clero francese, il quale formava la famosa Chiesa gallicana. In Francia il clero non solamente è stato unito al paese, ma lo ha governato più volte, e lo ha governato spessissimo contro la tendenza di Roma e del Papato, benchè anco ecclesiastici fossero i rettori di Francia. Ho io bisogno di citarvi i nomi di Richelieu, Mazarini, Fleury ed altri? Allora essi chiamavano noi ultramontani, e quei principî, che ora noi rigettiamo, si chiamavano allora da essi ultramontani!

Ebbene questo clero così patriottico seguì perfino le vie della rivoluzione del 1789; ma

poi, irritato anch'esso da tante piccole vessazioni ed avanie specialmente dopo il 1830, che cosa è divenuto quel clero, o Signori? Il clero francese è virtuoso perchè è morale, il clero francese è anche addottrinato nel modo come si intende fra loro la dottrina.

Ma il clero francese, Signori, vi domando se non è forse la causa principale della nostra rovina, della rovina di tutti i paesi latini? Non furono le influenze fatali della Francia che hanno condotto il Vaticano a quell'indirizzo, che è il più ostile a tutta la civiltà moderna ed a tutti gli Stati moderni? E questo risultato è stato il portato di quella funesta politica di ostilità che è ora seguita dal nostro Governo. Ebbene parmi che il signor Ministro non lo approvi; ebbene vi darò la controprova della verità del mio assunto. Che cosa erano gli ebrei per noi? Li abbiamo isolati dal resto della società, esclusi di ogni carico civile, perseguitati durante quattordici secoli forse; ebbene si diceva anzi che era la loro perfidia, la loro ostinazione che li facea nemici alla società. E che cosa è avvenuto? Applicata loro la teoria della libertà, essi sono diventati fautori del nostro progresso ed uno degli aiuti, un valido sostegno che abbiamo dello Stato civile moderno. E perchè non lo sarebbero anche i preti, se si adottasse verso loro la stessa politica?

Ma havvi altro punto di vista che condanna severamente questa politica di piccole ostilità adottate dall'attuale Ministero. Noi vogliamo l'Italia unita; abbiamo fatto tutto al mondo per averla, e non ci è certo alcuno che in questa Aula o fuori (oso dirlo) che voglia disfare questa auspicata felice unità, che abbiamo ottenuta con tanti nostri sacrifici. Ma, Signori, l'unità non riguarda solamente la geografica unità. Vi è della gente che a nome del patriottismo vorrebbe fare una separazione di classi e per ben compire la unità d'Italia, escluderne una buona parte degl'Italiani.

Io non accuso certamente l'attuale Ministero nè chiunque dei Ministri che han seduto nei Consigli della Corona, che possan desiderare questo risultato, ma non è men vero che quando voi separeiate intieramente il clero (e badate che dietro il clero vi è una intera classe di credenti attaccata ad esso. Voi per necessità fate fra cittadini una secessione, una divisione, frutto di quella stessa maledizione che da Sor-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

dello fino a Manzoni è stata sempre la peste dell'Italia:

Ed ora in te non stanno senza guerra  
Li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode  
Di que' ch'un muro ed una fossa serra.

Non sarà più l'individuo del mezzogiorno e del nord che formerà la differenza, la separazione fra gl'italiani; sarà l'individuo credente o miscredente che farà la differenza, il dissidio; e badate bene un dissidio che è il peggiore di tutti.

La separazione per principî politici nelle contingenze civili, amministrative, governative è logica: verte *in subjecta materia*, e che un partito od altro trionfi si avrà diverso indirizzo ma sarà sempre indirizzo politico. Ma una separazione per principio religioso portata nelle cose politiche è la più funesta, perchè confonde, annulla tutti i criterî, e le risoluzioni partono da motivi estranei al soggetto.

Vi dico poi che il sistema di politica ecclesiastica così erroneamente seguito dal Governo induce ben più gravi danni. Io comprendo in Parlamento un clero o partito clericale ostile; anzi vorrei che ci fosse e che fosse qui, perchè una volta che entrasse qui dovrebbe accettare antecedentemente tutti i principî di libertà, e di nostra civiltà: ma vi è una cosa tremenda per gli Stati e sono le opinioni, i partiti extralegali.

A me per esempio non spiace di vedere repubblicani in Parlamento, non mi spiacerebbe neppure di vedervi internazionalisti, ma ben mi dispiace invece vederli cospirare al di fuori, perchè è allora che divengono pericolosi al paese. Ora, la politica sciagurata del Governo ha ognora mirato a respingere il clero fuori delle istituzioni, ad isolarlo ed a convertirlo in un partito extralegale.

Questa politica di ostilità è politica insana, e tanto più che la si applica a partito potente, influente, e che si ha avuto la follia di tener ordinato in quasi separato Governo. Ma vi ha qualche cosa in questa politica di più riprovevole, ed è la meschinità delle misure, la inefficacia dei provvedimenti.

Io comprendo, ve l'ho detto, le persecuzioni, comprendo le grandi misure per abbattere una potenza, un nemico; ma non comprendo davvero delle misure le quali portino tutti gli ef-

fetti cattivi delle misure violente e non abbiano poi alcuna vera efficacia fuor quella dell'irritare, dell'esacerbare gli animi. Tali misure dico io non le comprendo, o almeno le stigmatizzo altamente.

Ebbene, o Signori, io vi domando quali benefici effetti volete voi ottenere coll'esigere il preventivo permesso per le processioni? — nessuno affatto, anzi potrei dirvi che lo Stato col suo permesso viene a rendersi solidale dei pregiudizî che forse senza il suo permesso andrebbero più presto a svanire dietro il progresso delle libere opinioni.

D'altronde io non so se vi sia mai venuto in pensiero, ma se al posto dove voi siete, onor. Ministri, venissero domani a sedere dei clericali, ma non potreste voi domani colla stessa circolare veder proibire i funerali civili? — Lo vedeste infatti in Francia, e per vero, o Signori, l'una proibizione vale l'altra; ed assurdo per assurdo, non so quale delli due sia il peggiore. Sono sempre due evidenti lesioni di libertà e questo vi provi quanto è essenziale che le libertà sieno mantenute e rispettate in ogni loro particolare e tanto per gli uni come per gli altri.

Non vi parlo poi delle riunioni fratesche od ecclesiastiche che la circolare voleva impedire e le quali si potranno sempre fare tutto al più sotto altre spoglie e senz'abito monastico. Bella conquista in verità!! da lederci un articolo dello Statuto!! Che se per sventura dell'Italia noi passassimo questa legge, che cosa ne avverrebbe? — Il secondo, terzo e quinto articolo già sussistono nel Codice, ma pel primo, qualsiasi prete potrà sbertare impunemente la vostra esosa legge, trovando qualsiasi altro motivo che non accenni alle vostre leggi per rifiutare il servizio religioso che volete ingiustamente imporgli o accennerà solo in confessione il vero motivo al penitente, e non vi renderà ragione alcuna del suo operato, sfatando così le pretese vostre.

Voi il vedete, ciò che per necessità colpisce nelle misure del Governo maggiormente, si è la completa inefficacia di queste stesse misure.

Io non so, o Signori, se sono arrivato a farmi comprendere abbastanza, troppo riconoscendomi corto del talento della parola, non so se sia arrivato a farvi comprendere che noi

siamo dinanzi ad una gravissima questione di coscienza non solo, ma del più difficile ordinamento, quello di Stato e Chiesa, quello di rapporto fra Governo e clero, e quando questa questione dinanzi alla quale si peritano i più gravi pensatori si vuol sciogliere, si vuol affrontare con questo meschino, con questo miserabile progetto di legge, scusatemi, o Signori, ma senza volerlo mi si presenta e mi si impone al pensiero il caso di quegli indovini o sacerdoti di alcune tribù selvagge dei tropici che vogliono affrontare e dissipare le tremende tropicali bufere coi loro scongiuri e col lanciare pugni di polvere contro quelle. Questo pugno di polvere è l'attuale disegno di legge dinanzi le tremende difficoltà della questione cattolica.

Io mi era preparato a parlare dell'inopportunità di questa legge, ma dopo la magnifica, eloquente e tanto temperata Relazione dell'Ufficio Centrale, io crederei quasi di guastare quella bell'opera se aggiungessi qualche cosa. Mi permetterò solo di fare un'osservazione.

Si è voluto far molto caso delle agitazioni clericali all'estero ed all'interno per trarne argomento onde passare la legge. Io mi permetterò di osservare anzitutto che non vi è stato alcun Governo che abbia accondisceso non che a fomentare ma a far buon viso alle domande mosse dalle agitazioni clericali.

Signori, se il nostro Governo si trovasse a fronte di un Governo estero qualsiasi, cosa che certo non accadrà, non vi sarà allora nessuno, e noi che combattiamo la legge saremo anzi i primi, i più caldi, i più ardenti a prestargli tutti quegli appoggi di che potessimo rafforzarlo contro allo straniero; imperocchè non è certo necessario il dichiararlo: non vi ha un solo fra noi fautori od avversari di questa legge che sopporterà mai il menomo attentato dello straniero nelle nostre interne contingenze. Noi manterremo sempre e contro tutti la nostra libertà e l'indipendenza nostra.

Posto ciò bene in sodo, esaminiamo la questione dall'agitazione dell'estero per questa legge.

I Governi esteri che cosa hanno essi detto? Hanno detto che conoscono troppo la temperanza di noi italiani e del nostro Governo, la sapienza, il buon senso da noi mostrato per doversi occupare di questa questione. Volete

ora voi col passare questa impronta, ed ingiusta legge che noi manteniamo quest'agitazione all'estero? Signori, sarebbe rispondere ben male alla fiducia; e permettetemi di dirvi che nei miei rapporti trovandomi facilmente in corrispondenza con molti diplomatici nostri amici non ne rinvenni uno che approvi lo spirito di questa legge e che non ne lamentasse l'adozione.

Dunque rispondiamo alla fiducia delle potenze estere in omaggio alla loro stima per noi e respingiamo la legge.

Non vi parlo delle agitazioni interne, vi dico la verità, non le vedo; ma se realmente agitazione vi fosse, se l'opinione pubblica si preoccupasse contro la legge, sarebbe invero una nuova dottrina costituzionale che una legge si accetti perchè il paese non la vuole. Si parla però della politica del Vaticano, delle sue mene contro l'adozione di questa legge, vi dico il vero, vi ingannate bene a partito se credete che il Vaticano non vedrebbe di buon occhio l'adozione di questa legge.

È da anni che il Vaticano ci stimola, ci stuzzica, ci annoia per farci uscire dai limiti di quella prudenza, di quella mirabile temperanza che abbiamo saputo mantenere fin qui ed ha sventato tutte le loro mene. Sapete voi se questa legge fosse adottata, ove scoppierebbe la gioia, il plauso, il trionfo?... Fra gli adepti del Vaticano, in mezzo a que'settari che lo hanno irretito e lo dominano, fra i nostri nemici che si varrebbero certo del nostro errore per mantenere la fittizia agitazione della quale vi lagnate.

Signori, il sapiente della Grecia invece di rispondere a chi negava il moto, camminava. A chi vi dice che il Papa non è libero, rispondete col mantenere ad esso tutte le possibili libertà delle quali lo circondammo. Le grandi quistioni dell'intelletto e della coscienza umana non si sciolgono nè colla violenza nè colle intemperanze, nè con le leggi restrittive. Esse si sciolgono solo con la pacifica discussione, con il progresso e innanzi tutto *con la libertà, con la più larga libertà*, e perchè essa sia tale, debb'essere in tutto e per tutti, tanto per gli amici che per gli avversari.

Ancora una parola ed ho finito.

Non è forse un mese o due che si celebrava in un villaggio dell'Olanda il centenario di un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

filosofo modesto, tranquillo, pacifico, il quale in tempi di religiose persecuzioni, in tempi di lotte ecclesiastiche, egli che apparteneva a una setta perseguitata, aveva predicato la pace; aveva predicato quei principî di libertà, quei principî di temperanza dei quali ho cercato di farmi apostolo fino adesso discutendo la legge. Era il centenario dello Spinoza.

Ebbene, al centenario di questo modesto filosofo un illustre letterato, della cui amicizia mi onoro, sebbene io non ne professi tutte le opinioni, pronunziava queste parole: « La libertà dell'assurdo appo gli uni è la condizione della libertà della ragione negli altri. Non si possono chiamare servigi resi allo intelletto umano quelli pei quali si adopera la violenza. Nulla di più ovvio che coloro i quali non prendono sul serio la verità, praticino la violenza per ottenere la sommissione esterna. Ma noi che crediamo la verità esser qualche cosa di reale e di sommamente rispettabile, come potremmo mai pensare ad ottenere mediante la forza, un'adesione la quale non ha valore, se non quando è frutto di un libero convincimento? Noi non ammettiamo più le formole sacramentali operanti per propria forza indipendentemente dall'intelligenza di colui a cui ne vien fatta l'applicazione. Per cui una credenza non ha valore se non quando è stata conquistata dalla riflessione dell'individuo, quale viene da lui compresa, che se lo è assimilato. Un convincimento prodotto per ordine superiore è un consenso perfetto, quanto un amore ottenuto per forza o una simpatia comandata. Promettiamo a noi medesimi Signori (permettete mi di ripetere queste parole per mio conto) Promettiamo a noi medesimi, o Signori, di difender sempre la nostra libertà contro coloro che vorrebbero recarle offesa, ma promettiamo altresì di difendere all'occorrenza la libertà di coloro che non hanno sempre rispettato la nostra e i quali probabilmente se fossero i padroni non la rispetterebbero. »

Signori, queste parole sono dell'illustre Renan, e mi lusingo che il suo nome valga di replica a tutti coloro che, in difetto di buone ragioni, appiccano il titolo di clericale a chi difende la libertà della Chiesa, la libertà dei credenti, appunto perchè vogliono ad eguale titolo la libertà del pensiero, la libertà della scienza.

Signori, io rifiuterò adunque il mio voto a

questa legge. Se verrà in discussione l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, lo voterò con piacere, come un giusto temperamento per chiamare il Governo a migliori consigli.

Ad ogni modo poi, io mi riservo anche a prendere la parola per proporre qualche emendamento, perchè sebbene io spero che la legge non venga accettata, nel caso che lo fosse, è dovere di ogni cittadino di renderla meno infesta, meno dannosa al paese.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge forestale, già stato approvato dalla Camera dei Deputati (*V. Atti del Senato N. 54*).

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Attesa l'importanza di questo progetto di legge, e considerando gli studi speciali che ha fatto sopra l'argomento una Commissione di Colleghi competentissimi eletti nella Sessione del 1873, e della quale il Senato possiede una dottissima Relazione, parrebbe opportuno che, come si è fatto in altre circostanze, e anche recentemente, il nuovo progetto di legge fosse deferito alla Commissione medesima.

Se l'onorevolissimo nostro Presidente volesse consultare il Senato su questa mia proposta, ed il Senato aderisse, si avrebbe anche una economia di tempo per l'esame della legge medesima.

Nella Commissione del 1873, pur troppo dobbiamo deplorare la mancanza di un nostro Collega, il compianto Senatore Musio. In questo caso il Senato potrebbe autorizzare il Presidente a sostituire il membro mancante.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io pregherei l'onorevole Senatore Rossi se volesse modificare la sua proposta che tornerebbe allo stesso oggetto,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

cioè che sia nominata una Commissione speciale per questo progetto di legge.

Richiamare in vita delle Commissioni di altre sessioni, anzi di altre legislature, non è nello spirito precisamente delle nostre istituzioni costituzionali. Cessata la sessione cessa completamente l'ufficio delle Commissioni. Si raggiungerebbe lo stesso scopo dicendo che sia nominata una Commissione, ed io farei la proposta che il Presidente voglia assumere la nomina di questa Commissione in modo che potesse nominare le persone che hanno studiato questa questione.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Non mi pare che la mia proposta venga meno ad alcun riguardo; non intendo che diventi un'applicazione di consuetudine; ma nel caso presente si conforta degli studi profondi fatti precedentemente da una Commissione su questo stesso argomento ed agevola di molto anche l'economia del tempo.

Per queste ragioni insisterei affinché l'onorevolissimo signor Presidente ponga ai voti la mia proposta.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ardisco fare riflettere all'on. Senatore Cannizzaro la difficile posizione in cui porrebbe l'onorevole Presidente qualora egli fosse incaricato di nominare questa nuova Commissione. O egli nomina tutti i membri che devono comporla ed allora non regge la difficoltà posta in campo dall'on. Senatore Cannizzaro, o ne nomina una parte soltanto, e allora fa offesa a quelli che esclude.

Se l'on. Presidente esclude tutti i componenti la Commissione, allora, o Signori, coloro che hanno studiato la questione e che potrebbero rendere agevole e chiara la discussione, ed oltre ciò farci economizzare non poco tempo, rimarrebbero esclusi.

Questa è la debolissima mia opinione ed io voterò a favore della proposta fatta dall'onorevole Senatore Rossi.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Credevo che si ottenesse il medesimo scopo, e credevo di essere nel giusto sostenendo che non è conforme alle istituzioni costituzionali quanto si vorrebbe.

Quando l'altro giorno ci avete proposto di nominare per un altro progetto di legge la stessa Commissione che se ne era occupata precedentemente, pensai che le persone le quali potevano avere un avviso contrario, che avessero cioè voluto che queste Commissioni fossero nominate dagli Uffici o che desiderassero che alcuni dei nuovi Senatori avessero potuto prendervi parte, non avrebbero potuto farlo per un certo riguardo. Io credo che non si possa mettere in dubbio questo, che una volta che la sessione è chiusa, le Commissioni non esistono più, non hanno più nessuna esistenza legale.

Se l'onorevole Senatore Rossi dice chiaramente nominiamo A, B, C, allora io non fo questione di persone, solamente non vorrei che questa massima si perpetuasse nel Senato, perchè questa massima che ho veduto applicare in alcune precedenti circostanze ha lasciato dei malumori e dei dubbi che le tendenze del Senato non fossero completamente rappresentate da quelle Commissioni che le aveva rappresentate in altre sedute precedenti. Perciò pregherei il Senato che volesse esaminare la proposta sotto quest'altro punto di vista, e che ammettesse di procedere alla nomina di una nuova Commissione, deferendone l'incarico al Presidente, trattandosi di una Commissione tecnica. Ed il Presidente naturalmente nominerà quegli uomini che sono raccomandati per i loro studi speciali; ma non vorrei, ripeto, che se ne perpetuasse una massima anticostituzionale.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Mi pare che la domanda stessa dell'onorevole Senatore Rossi di mettere a partito questa sua proposta dovrebbe rassicurare l'onorevole Cannizzaro. È il voto del Senato che torna ad eleggere quasi *ex novo* la Commissione, e non la forza della consuetudine. Ed infatti, per altre Commissioni ciò non si è fatto.

D'altronde faccio riflettere all'onorevole Senatore Cannizzaro che per tutte le Commissioni che si occupano di materie tecniche come questa sarebbe assai scoraggiante se avessero, se non la quasi certezza, almeno certo la grandissima probabilità di vedere, dopo essersi seriamente e lungamente occupati di una materia, di vedere, dico, i loro studi andare perduti. Quindi parmi che il voto del Senato debba a volta

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

per volta pronunciarsi sulla convenienza della conferma; e che non debba neppure particolarmente per le materie tecniche favorire troppo una consuetudine contraria.

Sull'altro punto al quale accennava l'onorevole Cannizzaro, che cioè l'opinione del Senato può essere cambiata: ma gli è proprio per questo che si dimanda il voto del Senato.

Ma non conviene neppure andare incontro ad un così grave sconcio, quale sarebbe quello di perdere l'opera di persone che si sono occupate di questa materia.

D'altronde cosa farebbe il Presidente quando in queste condizioni si accettasse la proposta dell'onorevole Cannizzaro? O il Presidente nominerà la stessa Commissione ed avrebbe l'aria di fare contro il voto del Senato che non ha voluto nominarla, o interpretando tale proposta egli sarebbe obbligato a mettere fuori quelli che già se ne sono occupati.

Io faccio riflettere che fra i due danni, quello di pregiudicare al buon andamento degli affari sia il peggiore e tanto più che ogni qualvolta interviene il voto del Senato, è grave il pericolo che ne possa avvenire un precedente.

Quindi io mi associo alla proposta dell'onorevole Rossi.

PRESIDENTE. Due sono le proposte a questo riguardo; l'una diversa dall'altra.

La prima è quella dell'onorevole Senatore A. Rossi; e consiste in ciò: che sia confermata per lo esame del progetto di legge forestale la stessa Commissione che è stata eletta nel 1873, e che avea già fatta la sua Relazione.

L'altra è dell'onorevole Senatore Cannizzaro: che si debba procedere alla nomina di una nuova Commissione, e che questa nomina sia delegata al Presidente.

Io debbo con mio rincrescimento ripetere quanto ebbi a dichiarare in altra occasione simile, che, se mai la nomina della Commissione venisse a me deferita, non mi sentirei in grado di bene adempiere tale ufficio; perchè non posso sapere, e non so, quali siano gli onorevoli Senatori che abbiano fatto più maturi studi sulla materia delle leggi forestali.

Ciò avvertito, devo porre ai voti, siccome emendamento alla prima proposta del Senatore A. Rossi, quella dell'onorevole Cannizzaro, che cioè la nomina della intera Commissione venga deferita al Presidente.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Non è approvata.)

PRESIDENTE. Ora metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore A. Rossi, che cioè sia confermata la stessa Commissione del 1873; data al Presidente la facoltà di nominare un Commissario, in surrogazione del compianto Senatore Musio.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

La parola in favore del progetto che si discute spetta all'on. Senatore Amari.

Senatore AMARI. Signori Senatori. Il nostro gentile e dotto Relatore, nella sua dissertazione sopra la legge, ha fatto un cenno, e certamente più di questo ei non poteva, delle ragioni sulle quali si fondavano i due Commissari dissenzienti.

Essendo uno di loro, io ho comunicato anche per scritto all'onorevole Lampertico un sunto delle ragioni mie. Ho terminato lo scritto con uno sfogo che forse parve troppo caldo all'onorevole Relatore, il quale ha inserite quelle mie parole, contrapponendovi nobilissime considerazioni nelle quali egli si solleva sopra i nugoli e le tempeste del presente e mostra un orizzonte più sereno, un avvenire più lieto per la nostra patria e per la civiltà.

Io accetto l'augurio dell'onorevole Lampertico e gli rendo lode per la sua profezia, fondata sullo sviluppo storico della società moderna. Se non ch'egli differisce da me nel segnare la via per la quale abbiamo a traversare la regione delle tempeste. A creder mio, la miglior via non è quella che egli preferisce e propone: la via dell'aspettazione passiva e della rassegnazione. Mi conceda il Senato di esporre brevemente il mio pensiero su questa proposta di legge.

Debbo aggiungere poche altre parole di esordio prima di entrare in materia.

Tutti ci accorgiamo quali e quanto diverse opposizioni sollevi fra noi questa legge. Per ventura, nel Senato noi non siamo usi a parteggiare. Sogliamo esaminare le proposte di legge per quel che valgono. Ognuno esprime sempre secondo coscienza il suo avviso, e vota come egli crede più confacente al bene pubblico ed alla giustizia. Ma di certo i nostri giudizi possono essere alterati dalle nostre pas-

sioni. Io debbo dichiarare che parecchi degli attuali Ministri mi sono molto benevoli, anzi con alcun di loro mi lega una lunga consuetudine; e contuttociò io non seguo l'indirizzo generale del Ministero. In alcune occasioni ho votato contro il Ministero, e temo che qualche altra fiata mi accadrà di votar contro. Lo voglio dir chiaro e tondo, perchè ognuno sappia che sto a favore della legge non per compiacenza verso di alcuno, ma perchè me lo detta la mia coscienza, e quel che a me pare il bene pubblico.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale combatte accortamente; non nega che noi abbiamo a punire i ministri del culto quando rechino offesa allo Stato e pericolo all'ordine pubblico, alla società civile in generale. La maggioranza dell'Ufficio Centrale nemmeno si rivolta contro il Senato, il quale due anni addietro, come tutti ricordiamo, votava i medesimi articoli di legge che ora ci vengono proposti con pochissime differenze che non fanno diversa la sostanza dei provvedimenti legislativi. Pertanto l'Ufficio Centrale non ha rigettata la legge apertamente, ma la vuole differire, io non dico alle calende greche, ma a quel giorno, a quel tempo non tanto vicino nel quale ritornerà alla discussione del Senato il Codice penale.

L'Ufficio Centrale sostiene una tesi che in certi casi può esser vera, ma non lo è, secondo me, nel caso presente. L'Ufficio Centrale dice: un provvedimento legislativo, ed anche una serie di provvedimenti, può star bene in un Codice e starmale isolato; e l'Ufficio Centrale si appoggia a questa considerazione che tolgo testualmente dal Relatore: « che certe volte le leggi penali sono contemperate, sono coordinate con altri provvedimenti in un Codice, mentre da sè sole mancano di contrapposti e di compensi. »

Finalmente l'Ufficio Centrale aggiunge che a veder suo il clero in Italia si comporta benino; onde l'Ufficio conclude in un modo che torna al proverbio toscano: *non destare il can che dorme*.

Ora, sulla riflessione che questi provvedimenti legislativi sarebbero ammissibili in un Codice, ma stan male in legge separata, debbo rassegnare al Senato che i correttivi ed i compensi ai quali allude l'onor. Relatore, la calma

e la tranquillità ch'egli vuole nel coordinare una sanzione penale a tutto l'insieme della patria legislazione, queste condizioni, io dico, non si possono negare nel caso nostro. I medesimi articoli di legge sono stati lungamente e diligentemente esaminati nella discussione del Codice; sono stati messi d'accordo con tutto l'insieme del nostro sistema penale. Se ciò è vero, torna evidente che staccata dal Codice questa piccola serie di provvedimenti, non havvi il benchè menomo pericolo che essi discordino dal resto, che non trovino nelle altre disposizioni i compensi e i riscontri che si posson meglio desiderare. No: la teoria della maggioranza dell'Ufficio Centrale non è applicabile affatto al caso nostro.

Anzi io posso ritorcere l'argomento: le sanzioni oggi proposte, non solo furono messe in armonia con tutto il nostro sistema penale nel 1875, quando il Senato esaminò il Codice penale, ma sono molto più antiche; risalgono al 1854, e furono successivamente rincalzate fino al 1871, quando parve bene di abbandonarne una parte; perlochè si può dire che questa legge precisamente tenda a riparare quell'inconveniente del quale parlava l'onorevole Relatore; tenda a ristabilire quello equilibrio nelle varie sanzioni penali che fu turbato dall'art. 17 della legge comunemente chiamata delle guarentigie, e di quella del 5 giugno 1871, che mutò sostanzialmente alcuni articoli del Codice penale.

Questa legge del 5 giugno 1871, come mi occorrerà tra poco di rappresentare più largamente al Senato, ha fatto propriamente un buco nel Codice penale; ha lasciato senza punizione alcune trasgressioni ch'erano contemplate e represses con sanzione penale dall'antica legislazione.

Lungi dall'apporre alla legge che ci si presenta il vizio di un nodo di sanzioni legislative staccate e separate, si deve concludere che essa ripara precisamente al difetto che si nota nel Codice penale in vigore dopo la legge del 5 giugno 1871.

Il Senatore Lampertico, con un pensiero molto felice, ci ha presentato in fine della sua Relazione uno specchio assai chiaro, il quale forse avrebbe maggiore lucidità se alle quattro colonne in cui è scompartito ne fosse aggiunta una quinta.

Nella prima colonna è notata la legge del 5 luglio 1854.

Nella seconda gli articoli corrispondenti del Codice penale del 1859.

Nella terza la legge del 5 giugno 1871 (quella alla quale io ho alluso poc'anzi).

E nella quarta il progetto di legge in discussione.

Ora io credo che non sarebbe stata superflua una quinta colonna in cui si fossero notati gli articoli del Codice penale votato dal Senato; ma a questo si può facilmente riparare.

Entro nell'esame di questo specchio come ce lo presenta il Relatore, e comincio dalla legge del 5 luglio 1854.

Questa data già ci designa un'epoca ben nota. Nel 1848 vedemmo i primi tentativi della rivoluzione italiana coronata dal felice successo dopo ventidue anni nel 1870. Il Piemonte prese la bandiera della guerra nazionale: la sventura l'obbligò a posare le armi; ma la Casa di Savoia non abbandonò mica l'impresa; continuolla cogli ordini civili della libertà che portavano all'unificazione della nazione.

Ed ecco il Piemonte venuto a lotta ardente con la Corte di Roma; la quale per un momento nel 1848 aveva parlato d'Italia e di libertà; poi ricadde più profondamente che mai nelle rotaie solcate da tanti secoli; e quindi, come il Piemonte persistea valorosamente nell'indirizzo del progresso politico e civile, così il Papa rivolse contro quel paese i fulmini sacerdotali, aizzò contr'esso tutti i suoi vassalli spirituali.

Questa legge del 1854 ci presenta adunque un fatto di legittima difesa, difesa propria e difesa della nazione che il Piemonte aveva impresso a rigenerare e che mediante gli sforzi di tutte le altre provincie italiane si è costituita in pochissimi anni.

Divido in due parti i provvedimenti di questa legge del 1854, la prima cioè, quella in cui è detto (art. 2) che « i ministri del culto, che nell'esercizio delle loro funzioni pronunzino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, ecc. e l'aggravante (art. 3) per la provocazione alla disobbedienza, ecc. »

La seconda parte è quella (art. 4) che riguarda la contravvenzione allo statuto dello *exequatur*.

Coteste due serie di sanzioni legislative muovono da due ordini d'idee totalmente diversi.

Nel 1859 la guerra fortunata cambiò assolutamente le condizioni dell'Italia. La crisi del dispotismo civile ed ecclesiastico e della dominazione straniera inasprì maggiormente la Corte di Roma contro il nuovo Stato: ond'ècco il legislatore costretto a punire nel Codice penale del 1859 alcuni reati non contemplati nella legge del 1854.

Dal Codice del 59 ha origine quel provvedimento che ora si legge nell'articolo 1° del presente progetto, e che ha attirati più che ogni altro gli strali degli oppositori.

L'art. 268 del Codice penale dice:

« I ministri della religione dello Stato, o dei culti tollerati, che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubblica adunanza un discorso, contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettono fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo od il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei propri uffizi turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere da 3 mesi a 2 anni. »

Poi vengono altri provvedimenti poco diversi da quei della legge del 1854.

Ecco dunque che questa nuova serie di penalità si affaccia quando ragione il vuole, quando il Governo nazionale, venuto alle armi corte contro il sovrano temporale di Roma, crescono gli abusi dei ministri del culto cattolico, e lo Stato è necessitato a premunirsi con maggiore cautela.

Tale rimase questa parte di legislazione penale fino al 1871, quando sancita il 18 maggio la legge sulle prerogative del pontefice e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa, l'articolo 17 di quella legge disdisse i richiami o appelli contro gli atti delle autorità ecclesiastiche. Ed era perfettamente logico.

Fatta separazione assoluta della Chiesa dallo Stato, passarono negli archivî della storia antica i concordati e le riserve giurisdizionali, sui quali erano fondati gli appelli suddetti.

Lo stesso principio che avea fatto sparire gli appelli per abuso, portava a cancellare nel Codice penale il reato di rifiuto indebito del proprio ufficio; non potendo ormai la potestà civile intromettersi nel giudizio, se giusto o non giusto fosse il rifiuto. Epperò la legge del 5 lu-



glio diè una nuova edizione dell'art. 268 del Codice penale, cancellandone le parole « indebito rifiuto dei propri uffizi » e con esse quelle altre « turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie. »

Ora di certo la formola « indebito rifiuto dei propri uffizi » si prestava un poco all'interpretazione che si volesse punire l'abuso nell'uffizio, non già quello dell'ufficio, o, in altri termini, si volesse punire la trasgressione de' doveri d'un ministro del culto, non già il torto che egli facesse ad altrui, usando il mezzo del proprio ministero, che sono due cose assai diverse, assolutamente diverse.

Il primo caso si potea verificare al tempo antico, sotto l'impero dei sistemi giurisdizionali, quando la potestà civile giudicava se il sacerdote, negando un sacramento, avesse trascorsi i limiti assegnati dai canoni, dagli ordini qualunque delle potestà ecclesiastiche: e in questo caso la potestà civile non può intromettersi, posta la separazione della Chiesa dallo Stato. Ma nel secondo dei casi che ho supposti, la potestà civile è chiamata ad esercitare sempre il suo diritto: il caso, dico, dell'abuso di un sacerdote, il quale si serva in un modo qualunque del proprio ministero per turbare una famiglia il cui capo o un membro abbia resistito alle dignità ecclesiastiche, abbia operato contro i lor voleri e secondo le leggi dello Stato. La potestà civile dee di certo assicurar la pace a quella famiglia; assicurarla ad una popolazione alla quale si presentasse lo scandalo.

Anzi in tali casi la legge punitiva favorirebbe anco la religione: e sarebbe colpa della potestà civile il trascurare la repressione; poichè non avvi nulla che turbar possa il senso morale delle popolazioni quanto lo spettacolo della religione adoperata a soddisfare la collera e la vendetta, a conseguire un fine politico, un fine che non è certamente quello che si proposero i fondatori del cristianesimo.

In questo stato era la nostra legislazione quando il Ministro Vigliani presentò al Senato il nuovo progetto di Codice penale, nel quale, agli articoli 216 e seguenti, che furon poi numerati 219 e seguenti nel riordinamento definitivo del progetto votato, furono proposte le sanzioni penali che or ci ritornano sotto gli occhi con poche variazioni di forma. Potrei leggermi degli squarci delle savie e profonde di-

scussioni che occorsero a questo proposito, e potrei incominciare dalla Relazione del Ministro Vigliani, e da quella della Commissione, e continuare con la somma delle ragioni messe innanzi da' fautori ed anche dagli oppositori di quelle disposizioni legislative, per mostrarvi come la discussione fu matura e profonda. Usciron da questa discussione gli articoli quali ora li riveggiamo; furono approvati con una maggioranza rispettabile, e ciò avvenne non già mezzo secolo addietro, ma soltanto due anni.

Vediamo ora il progetto della legge nel quale, come avete sentito e come avete visto cento volte, sono trascritti, e modificati un poco, questi articoli. Vediamo in che differiscano dal testo votato dal Senato.

Nel primo articolo:

« Il ministro di un culto che abusando del suo ministero in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a mille lire. »

Le parole: *in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato*, non si trovano nell'articolo votato dal Senato. Si potrebbero guardare come una dilucidazione o anche come una restrizione; per cui parmi che tanto nell'uno quanto nell'altro caso non dovrebbero suscitare tanta ripugnanza.

Mi pare che si sia spiegato abbastanza e, quando ci si voglia rifletter sopra con pacatezza si vede benissimo, che qui nessuno vuol obbligare il prete a prestare l'uffizio suo in un caso nel quale non lo dee in coscienza, ma soltanto si tratta di punirlo quando ei si serva del suo arbitrio ad un fine che non si può certamente lodare, anzi si può chiamare criminoso; perchè le famiglie, massimamente in quei casi gravi e per lo più dolorosi nei quali intervengono i ministri del culto, hanno il diritto di conservare la loro pace.

L'attentato contro la pace delle famiglie in simili casi ha sempre un fine politico. I sacerdoti, se non mirassero a questo, potrebbero osservare i propri doveri senza venire a scandalo e senza tribolare e torturare un moribondo o una famiglia desolata.

Ora, mi sembra che secondo i termini del citato articolo il ministro del culto non è in nessun modo violentato nella sua coscienza,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

soltanto è obbligato a tenersi in quei limiti, in quei modi che da sè solo, senza che le leggi glielo impongano, dovrebbe prescegliere.

Poi viene l'articolo 2, che tratta dei provvedimenti legislativi i quali su per giù esistono generalmente. Ognuno sa che questo è stato per l'appunto uno degli argomenti addotti dall'Ufficio Centrale contro il progetto di legge.

L'Ufficio Centrale ha fatto osservare che le leggi non abrogate nelle innovazioni del 1871, prestano alla società tutte le guarentigie possibili per difendersi dagli assalti del clero.

Dunque su questo non si è disputato, e credo che nessuno avrà il coraggio di disputare.

Veggio soltanto in fine dell'articolo 2°: « Sono puniti colle stesse pene coloro che pubblicano o diffondono gli scritti anzidetti da qualunque autorità ecclesiastica e da qualunque luogo provengano. »

Queste parole mi ricordano alcune circolari emanate dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Quantunque non sia detto espressamente, ognuno capisce benissimo che con quelle parole si accenna ai discorsi usciti dal Vaticano, ed a quelle pubblicazioni che possono fare i partigiani troppo zelanti del Vaticano in altri paesi.

Là non arriva il braccio della nostra giustizia, dunque era naturale, era una conseguenza necessaria della nostra legislazione di applicare delle pene a chi pubblici quegli scritti qui nel nostro territorio, sotto l'impero delle nostre leggi. Questa interpretazione di sanzioni penali esistenti, non era sforzata nè dubbia. Pure, come i magistrati possono anche veder la cosa diversamente, non sapremmo se non che lodare il Ministro di Grazia e Giustizia il quale ha voluto sottrarre l'interpretazione ad ogni arbitrio e consegnare precisa e chiara quella sanzione nella presente legge.

Similmente nell'art. 4°: « Qualunque contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione o per la esecuzione di provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita col carcere estensibile a sei mesi, o con multa fino a lire cinquecento. »

Questa disposizione, o Signori, è necessaria nella legge, malgrado l'abolizione dell'*exequatur* la quale dobbiam forse rimpiangere.

In alcuni casi, il vincolo dell'*exequatur*

non è ancor tolto; quindi è bene di afforzarne l'esecuzione con un provvedimento legislativo.

Così è terminato il rapido esame ch'io mi proponea di far sulla presente legge. In più minute disquisizioni non dobbiamo entrare per ora, tanto perchè siamo adesso nella discussione generale, quanto perchè la maggioranza dell'Ufficio Centrale non ha voluto biasimare singolarmente la legge, ma soltanto ha voluto mostrare che tutta insieme essa non presenti un carattere d'urgenza; dondechè l'Ufficio Centrale ha concluso non di respingerla, ma di rimandarla alla discussione del Codice.

Dunque mi fermo anch'io a questo punto. Da ciò che ho detto parmi provato che questi nuovi provvedimenti legislativi, son tali che la legge del 5 giugno 1871 non doveva abolirli, onde è bene rimetterli in vigore, non essendo inutili come crede l'Ufficio Centrale. Resta a provare dopo la giustizia, la necessità, perchè talvolta può mancare una legge e non manifestarsi l'urgenza, il bisogno imperante di essa.

A questa parte credo debba e possa rispondere l'on. Ministro Guardasigilli. Nella adunanza dell'Ufficio Centrale, nella quale fu invitato a intervenire l'on. Guardasigilli, gli si dimandarono dei cenni statistici speciali su i reati contemplati dalla presente legge. Egli, non potendo avere in pronto dati statistici così speciali, promise di ammanirli e comunicarli all'Ufficio Centrale. E mi accorgo di questo monte di carte che è qui sul banco dell'Ufficio Centrale e forse de' dati statistici ne contiene abbastanza. Pure io confesso che non ispero che possiamo averne di molti lumi. La prima nostra ricerca dovrebbe versare sugli abusi commessi contro la coscienza pubblica e la pace delle famiglie dalla metà del 1871 a questa parte; perocchè la legge del 5 giugno 1871 fu quella che, andando troppo innanzi, come diceva per l'appunto l'onorevole Vigliani nella sua Relazione sul progetto del nuovo Codice penale, cancellò i provvedimenti del Codice penale del 1859.

Or due cose son qui da avvertire. In primo luogo, sarebbe troppo breve il tempo e poi, come è stato detto in altro luogo a proposito di questa medesima legge, come trovare in una statistica penale dei fatti che non sono stati più considerati come reati?

Li potremmo sapere dalla polizia, dalla voce

pubblica, da relazioni particolari, ma non dalla statistica penale. Se ricercassimo poi i fatti avvenuti dal 1871 in su, dovremmo risalire alla statistica penale di gran parte del territorio italiano fino al 1860, per altre provincie fino al 1866, e pel Piemonte sino al 1854.

Io ripeto che questa statistica retrospettiva non ci darebbe molti lumi: e se pur si provasse il picciol numero de' reati de' quali trattiamo, questo, che altro ci mostrerebbe se non che la utilità della sanzione penale?

Parmi che dei dati noi ne abbiamo abbastanza per camminare senza romperci il collo.

Ma, invece di rintracciare nelle statistiche le vestige di passi ostili impressi sul nostro territorio, salghiamo un poco più in alto, e guardiamo il campo nemico.

Voì mi dite che i soldati stanno quieti e si comportano benino. In tutta Europa e in parte dell'America non mi pare. In Italia son fermi per ora i soldati. Guardiamo un po' i capitani. Oh, non sono inoperosi, nè tranquilli, no: essi fanno tutto quello che possono. Ebbene, se si trattasse di un esercito poco disciplinato, io direi: e' riposa, e riposerà sempre, non ubbidirà a comandi che ripugnano alla coscienza e al dovere di cittadino. Ma sono note a tutti le attuali condizioni della Chiesa: poco fa ve lo ricordava l'onor. Pantaleoni con un fine diametralmente contrario al mio. Gli ordini della Chiesa cattolica sono mutati da secoli, e negli ultimi tempi hanno subita una trasformazione spaventevole. Di un corpo che pur presentava certe guarentigie di libertà, di autonomia nei suoi membri, ora è divenuta una massa inerte, sottoposta a dispotismo assoluto, a dispotismo orientale: e noi, a chi esercita questo dispotismo abbiamo regalata la nomina dei vescovi e il godimento di alcuni benefici. Come volete che in un dato caso, tutta la massa non obbedisca al comando?

Quanto alla temperanza poi di chi comanda io non ho bisogno di molte parole. Mentre noi disputiamo, soffiano i mantici: si grida in tutta l'Europa, si grida e s'impreca in gran parte del mondo contro di noi.

Non ricorderò fatti contemporanei, anzi giornalieri. Donde muove tutto questo strepito che assorda il mondo e ci grida addosso la croce?

E se non fosse che ancor lo mi vieta,

non dirò con Dante

La riverenza delle somme Chiavi,

ma sostituirò prosaicamente « la legge delle Guarentigie »

Io userei parole ancor più gravi.

Ma so che bastan poche parole; basta accennare alla lamentazione che echeggia per tutte le curie vescovili d'oltremonti, ed anche in qualche aula di Parlamenti esteri; la lamentazione che rende lo stesso suono, precisamente lo stesso di quelle di Gregorio II a Carlo Martello, di Stefano II a Pipino, e la lista è lunghissima, arriva al 1849, al 1867, e che so io? Era quello nell'ottavo secolo il prologo di una tragedia che insanguinò l'Italia per mille e cento anni.

Adesso non si può chiamare tragedia; ne sono convinto, le si può dare il nome di un altro componimento che non voglio definire. Ma gli attori sono gli stessi; e l'intento è sempre lo stesso; perciò noi ci dobbiamo sempre guardare. Il Relatore, come dissi in principio, ha risposto benissimo alle considerazioni ch'io faceva su l'aspetto politico della legge; ha risposto con uno squarcio d'eloquenza veramente dettata dal cuore più che dall'arte, e con principî nobilissimi ha fatta la profezia che tutto questo rumore si perderà nell'aria e non ci torcerà un capello. Ed io accetto la profezia, accetto l'augurio e lodo il Relatore; ma gli ricordo che i savi non disprezzaron giammai i oro nemici; chi disprezza i nemici è lo stolto, e noi faremo meglio a guardarci. Ebbene, gli Stati si guardano con le armi, con le alleanze e con le leggi. Noi abbiamo dinnanzi a noi una legge che serve, poco o molto, a guardarci. Io non esagero l'importanza pratica della legge; sta piuttosto nella minaccia della sanzione penale, nell'apparenza della vigilanza dello Stato, che nella realtà. Ma se dobbiamo cercare il più, non è bene di trascurare il meno.

Or bene, io ho parlato di difesa; ho detto che questa legge si deve adottare come una parte, qualunque sia, di difesa.

Ma, o Signori, qui oggi non si tratta solamente della difesa; qui si tratta di una questione politica; e non di questione politica sopra questo o quell'altro Ministero, si tratta di politica nazionale. Si tratta di vedere se gli stranieri, ispi-

rati da quella oligarchia nemica e la più parte straniera che noi ben conosciamo, abbia a dettarci la legge, a dirci fino a quel punto noi possiamo punire, o non dobbiamo punire; se gli stranieri debbano illuderci al segno di trasformare una legge di ordine pubblico, una legge di polizia, in un cambiamento radicale della legge delle guarentigie, e debbono sostenere in viso a noi che il papa sia meno libero, perchè noi puniamo un prete, il quale cerca di turbare la pace delle famiglie, o di fare discorsi contro gli ordini e le leggi dello Stato.

Io credo che il Senato, il quale due anni addietro ha votato questi articoli di legge, ora che gli articoli gli sono presentati di nuovo insieme col voto dell'altro ramo del Parlamento, il Senato, io dico, commetterebbe gravissimo errore politico, a respingere o anche a differire lungamente questa legge. Sarebbe lo stesso che mostrare impotenza e paura dinanzi a quella fazione: e tutti sappiamo che chi mostra debolezza, chi fa le viste di temere, quegli è assalito più facilmente; perchè si assalisce chi esita, e si esita dinanzi chi ti guarda in volto.

Io dico solennemente ai miei Colleghi, e comincio da me: passiamoci la mano sul petto: *homo sum, nihil humani a me alienum puto*. Noi tutti votiamo le leggi senza riguardi estranei; in Senato non c'è quest'uso, non ci dev'essere, non c'è stato mai; noi votiamo le leggi per sè stesse, e secondo il giudizio che ognuno ne fa. Ma certamente noi, come tutti gli uomini, non ci possiamo guardare dalle nostre passioni. Cominciando da me stesso che vi parlo, forse alcuni troveranno il mio discorso, non ornato di certo, ma forse audace.

Ebbene quest'audacia, se pur audacia si è, io non so se mi venga dalla lettura del Dante, del Macchiavelli o della storia d'Italia, od anche dalla storia particolare d'una regione d'Italia nel 13° secolo su la quale io lavorai quarant'anni addietro e ci vidi l'Italia meridionale insanguinata per un secolo, e perchè? Perchè un Papa per esercitare un dominio, cui non aveva mai avuto diritto, chiamò sempre lo straniero, e quando uno straniero non venne o non bastò, ne chiamò un altro e poi un altro. Ora, crederete voi che ciò non sollevi lo sdegno in un uomo che è vissuto sotto il dispotismo civile ed ecclesiastico per la più bella parte della sua vita?

Io confesso dunque che in me parla talvolta una passione. Io ho, per quanto poteva, cercato di farla tacere ne' giudizi della mia mente, ma come la mia ce n'ha pur altre. E veramente alcuni animi gentili, innamorati della giustizia, dell'umanità e della poesia, ai quali sono familiari alcuni di quei grandi scrittori che reagirono contro il terribile diciottesimo secolo (che pur aveva ragione di essere terribile; secolo che fu detto sanguinario, demolitore, tutto quel che volete, ma senza il quale forse noi non ci troveremmo qui) ebbero questi animi gentili, che conversano spesso con alcuni simpatici scrittori, per esempio lo Châteaubriand o il Manzoni, tendono, che so io, ad un sistema di amore universale, ad una delicatezza di sentimento la quale pur tuttavia non sempre si accorda cogli interessi pubblici di una nazione che siasi avanzata come noi. Noi ci siamo, e (*con forza*) ci resteremo. Or bene per restarci non bisogna essere fiacchi nè troppo sentimentali.

All'infuori poi de' sentimenti umanitari possonvi pur essere le simpatie e le antipatie. Io capisco che volontariamente non si fa, ma pure potrebbe ben darsi che quando per esempio un Ministro presenta un progetto di legge, un tale possa dire: io ho fiducia nel Ministro, dunque la legge deve esser buona; quando me la presenta un Ministero in cui non ho fiducia, allora dico: no, la legge è cattiva. Questo non si dice volontariamente: di fatti certo non c'è nessuno nel Senato il quale in questo momento sia contrario a questa legge perchè non ama il Ministero che l'ha presentata, ma anche senza ch'egli lo sappia, il suo giudizio può essere determinato da questa impressione.

Signori, io voglio infine toccare in voi una corda la quale sono sicuro che vibrerà in tutti con lo stesso suono, ed è il sentimento della libertà, dell'unità del nostro paese, il sentimento della dignità nazionale! E certamente io spero che non sarà il Senato italiano il quale mancherà alla dignità nazionale dando un voto contrario o rimandando questa legge, la quale pare che ci sia comandata dai nostri nemici. (*Segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borgatti per parlare in merito.

Senatore BORGATTI. Essendo già l'ora tarda,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

debbo prevenire gli onorandi Colleghi miei che si trovano ancora nell'Aula, che non potrò essere breve. D'altra parte mi dorrebbe di dover rimandare alla prossima tornata la continuazione del discorso.

Parlando oggi e a quest'ora, sarei più dell'usato preoccupato del timore di abusare dell'indulgenza del Senato.

Prego pertanto gli onorandi Colleghi a consentire che mi sia riservata la parola per la prossima seduta, nella quale spero di riuscire a dimostrare con massima evidenza che noi dobbiamo passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione alla domanda del Senatore Borgatti, la discussione è rinviata alla tornata di lunedì, e a lui sarà riservata per primo la parola.

Debbo annunciare al Senato che mi è pervenuta una lettura dell'onorevole Senatore Vitelleschi, il quale era uno dei Commissari della legge forestale.

Ne dò lettura :

*Onorevole signor Presidente.*

« Tratto da un movimento spontaneo a sostenere la proposta del Senatore Rossi, aveva dimenticato che io faceva parte della Commissione per la legge forestale.

« Ora, Ella comprende come una naturale e semplice delicatezza mi obbliga a pregarla di scusarmi da quest'ufficio enominare due membri invece di uno.

« Con la più alta considerazione » ecc.

Io nomino Commissario, in surrogazione del compianto Senatore Musio, il Senatore De Vincenzi: e del resto, credo d'interpretare il voto unanime del Senato pregando l'onorevole Senatore Vitelleschi a voler rimanere Commissario.

*Voci. Sì, sì.*

PRESIDENTE. Do lettura al Senato di una lettera, giunta or ora al banco della Presidenza, per parte della Società dei reduci dalle patrie battaglie :

Roma 27 aprile 1877.

*EcceNenza.*

« Il 30 del corrente mese aprile, alle ore 5 pomeridiane, il Sindaco di Roma deporrà la prima pietra, sul Gianicolo, di un monumento che la Società dei reduci iniziava, a ricordare la gloriosa difesa di questa città nel 1849.

« Il Comitato centrale pel monumento suddetto prega V. E. di volere onorare di sua presenza quella solenne inaugurazione, e partecipare questo invito ai signori Senatori che volessero intervenire » ecc.

*Il Presidente del Comitato Centrale*  
PIANCIANI.

*Il Segretario*  
B. ZACCONI. »

L'ordine del giorno per lunedì è il seguente :

Al tocco : Riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge per l'estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1875, N. 1608.

Alle 2 pom. : Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge :

1. Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero ;

2. Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agli impegni contratti da varie biblioteche universitarie.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)